Numero della proposta

72

317

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 25. febbrajo 1866.

dal Ministro dei Lavori Pubblici

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del 186

N° 72

Riordinamento del Corpo reale del Genio Civile

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

1 Scalini
2 Calvini
3 Canevari
4 Monti Cristiano
5 Castagnola
6 N 17
7 Nervo
8 Ferraccini
9 Valerio

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Ferraccini
Segretario Valerio
Relatore

DISCUSSO NEGLI UFFICI

il

PRESENTATA LA RELAZIONE

il

Approvata la Legge nella tornata del

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

SESSIONE 1865-1866 — N° 72

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dei lavori pubblici

(JACINI)

nella tornata del 25 febbraio 1866

Riordinamento del Corpo reale del Genio civile

SIGNORI! — La necessità di riformare le disposizioni dalle quali è retto il servizio del Corpo reale del Genio civile era sentita da molto tempo, ed il chiarissimo generale Menabrea, allorchè reggeva il Ministero dei lavori pubblici, nel progetto di legge che egli ebbe a presentare il 9 maggio 1864 per modificare la legge 20 novembre 1859 sul servizio delle opere pubbliche, non ommise di proporre importanti modificazioni in quella parte della legge stessa che si riferisce all'ordinamento del Genio civile. Ritardata però, per varie circostanze la discussione di quel progetto, la Commissione parlamentare cui venne affidato l'esame preliminare delle proposte di legge per l'unificazione amministrativa del Regno, non giudicò che mentre stava per variarsi sostanzialmente l'estensione del servizio affidato al Genio civile, fosse conveniente adottare nuove e definitive disposizioni per l'ordinamento di questo Corpo. Il riferente ebbe a convenire pienamente in questa opinione, che veniva poscia sanzionata dai poteri dello Stato, col dichiarare nell'articolo 366 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche: 1° che rimarrebbero per ora in vigore le disposizioni del titolo VII della legge 20 novembre 1859, nu-

mero 3754, in quanto non fossero modificate da disposizioni già emanate o contrarie alla nuova legge: 2° che al principio del corrente anno 1866, il Governo dovrebbe presentare al Parlamento un progetto di legge per il definitivo ordinamento del Corpo reale del Genio civile, e per il ruolo normale del personale.

Soddisfacendo all'obbligo che questo articolo di legge gl' impone, il riferente si onora di rassegnare alle vostre savie deliberazioni, o signori, la qui unita proposta di legge, nella compilazione della quale si è studiato di riformare quelle disposizioni attualmente vigenti, che più non si troverebbero in armonia colle attuali condizioni del servizio, quali risultano particolarmente dall'applicazione delle leggi amministrative de' 20 marzo 1865, e di proporvi altresì tutti quei miglioramenti, che l'esperienza è venuta a suggerire.

Il riferente non si propose per iscopo quello di fare economie, bensì quello di ordinare il Genio civile in modo più semplice, più consono e più rispondente al compito cha ad esso spetta, ben persuaso che, così facendo, le economie sarebbero scaturite da sè senza che fosse d' uopo forzarle od arrivarvi con danno del pubblico servizio. Come vedrete, o signori, la previsione fu avverata e il presente progetto arrecherà anche sensibili economie alle finanze dello Stato.

Sia ora concesso al riferente di accompagnare l'annesso schema con alcuni schiarimenti.

Definito nell'articolo 1° quale sia lo scopo dell'istituzione del Corpo del Genio civile, viene quindi nell'articolo 2° mantenuta la divisione esistente ed indispensabile di questo personale in superiore e subalterno, conservando altresì i gradi, le classi e le denominazioni attuali. La sola differenza fra le disposizioni di questo articolo e quelle corrispondenti della legge 1859 sta in ciò, che si sono considerati come compresi nel Genio civile gl' impiegati d'ordine, che ora se ne trovano esclusi, e cessano invece di far parte del Corpo i custodi e sotto-custodi dei fiumi e canali, i quali formavano una categoria affatto distinta dal Corpo medesimo.

L'ufficio dei guardiani delle arginature e dei canali è infatti tutto speciale; il loro servizio è sedentario, e non è generalmente tale da occuparli continuamente, e da non permettere loro di attendere ad altre ingerenze di privato inte-

resse. Oltre a ciò, secondo le località e secondo (72)
le condizioni idrauliche delle varie provincie, variano molto gli obblighi di questi subalterni agenti dell'amministrazione, e quindi sarebbe malagevole ed inopportuno il determinare per legge i loro stipendi e le loro attribuzioni. D'altronde, assimilandoli così agl'impiegati governativi, si verrebbe ad imporre un onere assai grave allo Stato per il pagamento delle loro pensioni, mentre essi adempiono generalmente un servizio consimile a quello dei capi cantonieri ed altri agenti stradali, i quali non sono riconosciuti come aventi diritto a pensione.

Per queste considerazioni, si è ritenuto che i custodi e i sotto-custodi non debbano più considerarsi come parte del Corpo del Genio civile, ed è quindi sembrato razionale che siano, al pari dei cantonieri, retribuiti sui fondi affetti all'ordinaria manutenzione delle opere cui sono addetti, come d'altronde trovasi già implicitamente prescritto nell'art. 95 della legge sulle opere pubbliche de' 20 marzo 1865.

Quanto al personale d'ordine, le sue attuali condizioni reclamavano necessariamente una qualche disposizione, che in miglior modo ne regolasse l'ordinamento. Il numero di questi impiegati portato dal ruolo del 25 luglio 1861 (65) sarebbe risultato affatto insufficiente per supplire alle esigenze del servizio in tutto il regno, se non ve ne fossero stati poco meno che altrettanti nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, i quali, con denominazioni molto diverse, prestavano e prestano tuttora i loro servigi presso gli uffizi del Genio civile di quelle provincie, con stipendi molto vari, ma quasi tutti superiori alla cifra di lire mille, fissata dalla legge 20 novembre 1859, per gl'impiegati d'ordine. Questo limitatissimo stipendio, senza possibilità di successivi aumenti, è, senza dubbio alcuno, troppo scarso, sopra tutto dopo che per ragioni di convenienza facili a comprendersi, sono state molto ridotte le competenze, che questi impiegati solevano percepire per diritti di copie di contratti, progetti, disegni, ecc. Da un altro lato poi, non potrebbe più a lungo protrarsi l'anormale condizione in cui trovasi il personale d'ordine nelle provincie già pontificie, e l'attuale disparità di trattamento fra impiegati, che prestano il medesimo servizio.

Il riferente ha creduto dunque di adempiere ad un atto di giustizia verso questi impiegati, che pure prestano allo Stato laboriosi ed utili servigi, proponendo di migliorare le loro condizioni, e di aprire loro la via a progressivi avanzamenti, col dividerli in tre classi, alle quali siano rispettivamente assegnati stipendi di lire 1200, 1500 e 1800. Nel rialzare così le condizioni di questo personale, si è ritenuto però necessario imporre delle prove speciali di istruzione e di idoneità per coloro che aspirano ad esservi compresi (art. 16), e poichè si richiedono in essi cognizioni più estese e requisiti più rigorosi, si è pure stimato conveniente di considerarli come aggregati al Genio civile e di abilitarli altresì a passare nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, quando abbiano dato convenienti prove di attitudine (art. 17).

Oltre a queste modificazioni nel trattamento degli impiegati d'ordine, alcune altre variazioni sono state pure introdotte nella scala degli stipendi (art. 3): ed in primo luogo si è stimato dover proporre che lo stipendio degli ispettori di prima classe sia portato da lire 7000 a 9000 e quello degli ispettori di seconda da lire 6000 a 7000. L'importanza dell' ufficio degli ispettori, al quale non si perviene se non dopo molti anni di laboriosi e distinti servigi, basterebbe a giustificare la convenienza di questo aumento, per il quale poi un numero assai ristretto d'ingegneri, chiamati molte volte a pronunziarsi sui più gravi interessi dello Stato, arriverebbero al termine della loro carriera a conseguire quello stipendio di cui godono i consiglieri di Stato, quelli della Corte dei conti, della Corte di cassazione, i Maggiori Generali, e non pochi funzionari dell' ordine giudiziario e amministrativo.

Nonostante l'equità di questa misura, potrebbe a prima vista parere strano che in un tempo di strettezze finanziarie, e quando lo scrivente si studia d'introdurre le più rigorose economie in ogni ramo dell'amministrazione che ha l' onore di dirigere, egli venga invece a proporvi un aumento negli stipendi dei funzionari più elevati del Genio civile. È un fatto però che l'insufficienza degli assegnamenti, stabiliti dalla legge del 1859 per gl'ispettori del Genio civile, venne bentosto riconosciuta, sicchè si studiò di supplirvi, senza

alterare i ruoli organici, coll'assegnare agli ispettori per ispese d'uffizio, per sorveglianza alle ferrovie, o per altre ingerenze straordinarie, delle indennità annue, che in sostanza altro non erano che supplementi allo stipendio. Ora per osservanza a quella uniformità di trattamento per tutti gl'impiegati della medesima classe, che deve essere una delle basi di ogni normale e stabile ordinamento dei pubblici servizi, devono farsi cessare queste speciali indennità delle quali godevano gl'ispettori, e che non potendo a tutti essere concesse in egual misura, hanno altresì potuto talvolta dare origine a reclami e ad accuse di parzialità.

Tolte queste indennità, ragion voleva che gl'ispettori ne fossero compensati con qualche aumento nei loro stipendi, dal quale però non deriva alcun maggiore aggravio alla pubblica finanza; poichè, sia per la riduzione nel numero degl'ispettori, sia per la soppressione delle indennità accessorie, viene anzi a diminuirsi sensibilmente la spesa annua, che ora importano gli assegni spettanti a questi funzionari, di cui d'altronde le attribuzioni non sono state per niente ristrette dalle nuove leggi amministrative.

Similmente non ultima delle considerazioni, che inducono il riferente a proporvi questo aumento negli stipendi degl'ispettori, si è pure quella di offrire agl'ingegneri governativi una carriera più ampia e meglio retribuita nei gradi superiori; poichè, sebbene si debba riconoscere pienamente l'abnegazione e l'amore al servizio di cui danno continue prove gli uffiziali superiori del Genio civile, pure è un fatto che i loro assegni attuali sono tanto inferiori a quelli, che sono corrisposti dalle private società, che il desiderio di procurarsi lucri più larghi e meglio proporzionati alla loro capacità, potrebbe prevalere a questi sentimenti, ed indurre molti fra i più abili ufficiali del Corpo ad abbandonare il servizio del Governo.

Le altre modificazioni negli stipendi attuali consistono nell'aumento da lire 1000 a lire 1500 dell'assegno dovuto agli allievi ingegneri dopo tre anni di servizio, quando non siano stati promossi ad ingegneri di terza classe, ed in una più razionale distribuzione degli stipendi nelle tre classi di aiutanti, mediante un leggiero benefizio a favore di quelli della seconda classe.

L'esperienza ha poi dimostrato che le inden-

nità stabilite dall'articolo 333 della legge 20 novembre 1859 non sono ben proporzionate, nè per tutti i gradi, nè per tutte le parti del regno. Se nei luoghi molto popolati, nei quali i mezzi di comunicazione sono facili e a buon prezzo, queste indennità riescono sufficienti, in quelli di scarsa popolazione, ove sono rari i mezzi di trasporto, esse spesso non bastano a compensare gli ufficiali del Genio delle spese vive che devono incontrare per le gite di servizio. Da ciò nasce, secondo le diverse destinazioni degli ingegneri, una ineguaglianza di trattamento che si farebbe sparire quando, come si propone all'articolo 4, venga stabilito che queste indennità, anzichè essere fissate per legge, siano determinate da un regolamento approvato per decreto reale e nel quale si potrà aver riguardo alle varie condizioni in cui, sotto questo rapporto e a seconda dei tempi, si trovino le diverse parti del regno.

Allorchè poi la delegazione di un ufficiale del Genio civile, per gli studi o per la direzione di una qualche opera deve prolungarsi per non breve tempo, si è riconosciuto molto più conveniente, sotto molti rapporti, di assegnargli una indennità mensile in luogo di corrispondergli quelle giornaliere stabilite dal suddetto articolo 333: cosicchè la disposizione contenuta nell'articolo 8 non farebbe che regolarizzare e sanzionare una pratica già in uso e riconosciuta in molti casi indispensabile.

Nelle disposizioni relative alle nomine e promozioni, poche variazioni sono state introdotte, essendosi soltanto meglio precisata la condizione generale contenuta nell'articolo 334 della legge 20 novembre 1859, il quale stabiliva che le nomine e promozioni avrebbero luogo per decreto reale *in ragione di merito, avuto riguardo all'anzianità*, espressione questa che lascierebbe aperto un largo campo all'arbitrio; mentre ora verrebbe dichiarato (art. 10) che le promozioni da un grado ad un altro, al pari del passaggio da una classe all'altra del medesimo grado, avranno luogo per metà a scelta e per metà a norma di anzianità, dichiarando però che le promozioni ai gradi d'ingegnere capo e d'ispettore si faranno esclusivamente a scelta. Questa eccezione vi parrà senza dubbio pienamente giustificata, ove si rifletta all'importanza delle loro funzioni, alla grave responsabilità che vi è unita, e quindi alla

necessità di non chiamare a questi gradi se non quelli ingegneri, i quali per capacità, per esperienza, per attitudine fisica siano atti a disimpegnare lodevolmente queste più elevate e più difficili funzioni. (72)

Come un compenso peraltro a questa restrizione d'avanzamento per gl'ingegneri capi e gl'ingegneri ordinari di prima classe, ed avuto riguardo altresì alla limitazione che dall'articolo 13 è stabilita per il passaggio degli aiutanti di prima classe al grado d' ingegneri di terza, si è giudicato equo introdurre una disposizione, che ha il suo riscontro in altre simili per impiegati di diversi rami di servizio, e secondo la quale (art. 12) agli ufficiali di prima classe a qualunque grado appartengano, dopo 10 anni di servizio prestato nella medesima classe, sarebbe accordato un aumento del decimo del loro stipendio.

Le condizioni di ammissione degli ingegneri allievi e degli àspiranti misuratori assistenti sono poco diverse da quelle della legge del 1859, essendosi soltanto richiesto di più che i primi non abbiano oltrepassata l'età di 27, e gli altri quella di 25 anni.

Veniamo ora ad una questione molto importante. Le varie disposizioni di legge emanate dopo il 1859, e principalmente quelle della legge 20 marzo 1865, rendono indispensabili radicali mutazioni in quella parte che si riferisce all'ordinamento del servizio.

Mantenuta la distinzione del servizio del Genio civile, in servizio generale ed in servizio speciale (come per ogni riguardo e per la prova dell'esperienza risulta conveniente) è egli possibile, conservare per il primo di questi servizi nelle presenti sue condizioni, il sistema stabilito dalla legge del 1859 (art. 348), e secondo il quale un uffizio centrale dovrebbbe risiedere in ciascun capoluogo di provincia? È questa una questione fondamentale, di cui il riferente ha dovuto particolarmente preoccuparsi, e sulla quale perciò egli ritiene necessario, o signori, richiamare particolarmente la vostra attenzione.

Avanti la legge 20 marzo 1865, il servizio delle pubbliche strade affidato agli uffiziali del Genio civile si estendeva non solo a tutte quelle che in tutta l'estensione del regno si trovavano classificate come nazionali, ma comprendeva

altresì, nelle provincie toscane e nelle meridionali, il servizio delle strade provinciali, e quindi si applicava in complesso ad uno sviluppo di circa 20 mila chilometri di strada, aperti al carreggio, anche facendo astrazione dai tronchi in costruzione, o in progetto. Ora per effetto della legge 20 marzo 1865, non solo sono stati ovunque istituiti uffizi appositi per i lavori provinciali, ma si è proceduto ad una nuova classificazione delle strade nazionali, la quale ha avuto per effetto di ridurre da 13,500 a 6066 chilometri la lunghezza di queste strade che trovansi aperte al carreggio.

Ridotto a tali proporzioni il servizio stradale, che è parte principalissima del servizio generale, come si potrebbe conservare per questo servizio in ciascuna provincia un uffizio del Genio civile? In alcune non esiste più un solo chilometro di strade nazionali; in altre se ne riscontrano soltanto pochi e brevi tronchi; nè le altre ingerenze affidate al Genio civile potrebbero esser tali da occupare utilmente quel numero d' impiegati, che pure occorrerebbe comprendere in un uffizio retto da un ingegnere capo, o per lo meno da un ingegnere di prima classe. Sarebbe contrario ad ogni bene intesa economia, sarebbe nocivo alla considerazione stessa del Corpo il lasciar sussistere degli uffizi, di cui gl'impiegati si troverebbero una gran parte dell' anno inoperosi, soltanto per astringersi alla condizione di far corrispondere le divisioni del servizio del Genio civile, a quelle dell'amministrazione governativa nelle provincie. Si riduca pure quanto si vuole il numero del personale addetto a ciascun uffizio; ma, conservandone uno per provincia, sarebbe pur sempre necessario comporlo di un discreto numero d' impiegati dei diversi gradi, che per molta parte delle provincie riuscirebbe esuberante alle reali esigenze del servizio. Variato il sistema di pubblica amministrazione delle opere pubbliche, sul quale era basata la massima di avere in ciascuna provincia un uffizio pel servizio generale, una tale disposizione deve assolutamente abbandonarsi, siccome quella che non ha più la sua ragione di essere, e che perciò anzichè utile tornerebbe nociva al pubblico servizio.

Ritenuto dunque non più ammissibile il sistema attuale, potrebbe egli adottarsi l'altro

da taluni vagheggiato di affidare il servizio governativo agli uffizi tecnici provinciali? Porre la questione in questi termini si è quasi risorverla: poichè si verrebbe con ciò a disfare l'opera delle ultime leggi amministrative, le quali hanno voluto rendere indipendenti le amministrazioni delle provincie da quella dello Stato, e creare per il servizio tecnico provinciale uffizi speciali distinti ed indipendenti dagli uffizi governativi. Ora se a questi uffizi tecnici provinciali si affidasse anche il servizio governativo, si riprodurrebbe in ordine inverso e con molto più gravi inconvenienti, il sistema che ora è stato abbandonato; si porrebbe il Governo nella strana condizione di valersi d'impiegati non dipendenti dalla sua autorità, si creerebbero frequenti occasioni di conflitti e di questioni per ragioni di competenze, per il reparto delle spese di personale e per mille altre difficoltà, che sorgerebbero, quando in un medesimo uffizio gli uffiziali tecnici provinciali dovessero attendere gli uni al servizio governativo, gli altri al servizio provinciale. Ancora se tutti questi imbarazzi, che in definitiva si risolverebbero in ritardi e in pregiudizi al regolare andamento del pubblico servizio, potessero dispensare il Governo dall'avere ingegneri propri, vi sarebbe un'apparenza di ragione a favore di tale sistema, che avrebbe almeno il vantaggio di far sussistere un solo personale tecnico.

Ma non si potrebbe nemmeno pensare ad attribuire ad impiegati dipendenti dalle amministrazioni provinciali, i vari servizi speciali, di cui la responsabilità è attribuita dalla legge al Governo, nei quali lo Stato ha un interesse esclusivo o per lo meno preponderante, che talvolta si estendono al territorio di molte provincie, e per i quali si richiede una specialità di cognizioni e di esperienza, una continuità di lavori e di vigilanza, che sarebbe impossibile ottenere da impiegati provinciali, i quali naturalmente sarebbero portati a dar sempre la prevalenza a quei servigi, che direttamente interessano l'amministrazione delle loro provincie. Esclusa dunque la possibilità che il Governo sia dispensato con tale sistema dall'avere impiegati propri per i servizi speciali, a che gioverebbe il confondere il servizio generale del Genio civile, con quello delle provincie, se non

ad incontrare tutte le difficoltà e gl'inconvenienti che abbiamo dianzi accennati, senza conseguire alcun corrispondente vantaggio? Non ammettendo nemmeno questo sistema, siccome praticamente ineseguibile e contrario alla nostra legislazione amministrativa, conviene appigliarsi necessariamente al partito di affidare ad un solo uffizio, salvo qualche rara eccezione, il servizio generale di due o più provincie.

Si potrebbe forse obiettare a questo sistema, che con esso si viene a fare opera di accentramento, a diminuire l'autorità dei prefetti sul servizio delle opere pubbliche, ad accrescere il numero delle divisioni di varia indole, che non sono conformi alla ripartizione del regno in provincie. Ciò non è. Non si viene a creare alcuna nuova divisione territoriale: ma soltanto si riuniscono in un unico uffizio quelle attribuzioni, le quali come trovansi attualmente ridotte, non potrebbero più utilmente dividersi fra uffizi distinti. Questa soppressione di un certo numero di uffizi del Genio civile non conduce poi per niente alla conseguenza di accentrare nelle mani degli ingegneri capi molte di quelle attribuzioni che ora sono devolute ai prefetti, non occorrendo che siano alterate le relazioni di servizio attualmente esistenti fra questi funzionari; e soltanto un medesimo ingegnere capo dovrebbe corrispondere con vari prefetti, ciò che già si verifica attualmente per diversi uffizi speciali, per esempio, per quello di porti, spiagge e fari, con ottimo risultato e senza dar luogo ad alcun inconveniente. L' estensione attuale delle ferrovie in esercizio, e quella sempre maggiore ch' esse vanno progressivamente acquistando permetterà agli uffiziali del Genio di trasferirsi in località anche assai lontane dalla loro residenza in minor tempo e con minore spesa di ciò che non occorresse in addietro, valendosi delle strade ordinarie. Ai casi d'urgenza (d'altronde sempre rarissimi) potrà quindi essere provveduto colla richiesta celerità, sia per opera degli uffizi centrali, sia per mezzo degli uffizi distaccati, che verrebbero stabiliti e mantenuti, provvisoriamente ovvero eccezionalmente ove se ne verifichi il bisogno.

In ogni modo poi tutte queste obbiezioni sono di ben lieve importanza in confronto alle gravi difficoltà, e agli inconvenienti cui darebbe luogo

l'applicazione degli altri due sistemi che si sono qui sopra discussi. (72)

Il riferente è perciò pienamente convinto della necessità di questa concentrazione del servizio generale del Genio civile in un più ristretto numero di uffizi centrali, sembrandogli questo il solo sistema col quale si possa ottenere, che il servizio proceda regolarmente e speditamente, e che il personale sia tutto utilmente ed operosamente impiegato, e realizzare ad un tempo non indifferenti risparmi di spesa.

Ma se deve ritenersi necessario che sia sanzionata per legge la massima di riunire diverse provincie nella circoscrizione di un medesimo uffizio pel servizio generale del Genio civile, non potrebbe egualmente regolarsi per legge l'applicazione di questo principio: poichè non è certo conveniente inserire in una legge organica, quale è la presente, quelle disposizioni relative al numero di questi uffizi, alle località ove essi dovranno avere la loro sede, alle loro delimitazioni territoriali, le quali sono per loro indole essenzialmente mutabili, che possono e devono modificarsi, a seconda delle circostanze e delle variabili esigenze del servizio, e che rientrano perciò nelle competenze del potere esecutivo. Quindi si propone (art. 24) che a questi vari oggetti si provveda per mezzo di decreti reali, tanto per il servizio generale, quanto per i servizi speciali, per i quali è ancor più evidente la necessità di variarne la sede e le attribuzioni, a seconda dei bisogni e del progresso delle opere, molte volte straordinarie, in corso di studio o di costruzione.

Questi servizi speciali si riducono ora a quattro: cioè il servizio idraulico, quello dei fabbricati civili e demaniali, quello dei porti, spiaggie e fari, quello della sorveglianza tecnica sulla costruzione e il mantenimento delle vie ferrate, intendendo che nel servizio idraulico si trovi compreso quello dei canali navigabili, d'irrigazione appartenenti al demanio, dei bonificamenti dei terreni paludosi, del regolamento dei fiumi ed altri corsi d'acqua, compresi nella prima e seconda categoria, in quei territori nei quali questo servizio abbia un'importanza prevalente. Se si pone mente che varie delle più importanti e ricche provincie del regno sono continuamente minacciate dalle piene dei fiumi che le traversano, se si riflette come la scienza idraulica sia ben lungi

dal possedere ancora quelle norme fisse e sicure, che regolano altri rami della scienza delle costruzioni, si ravviserà senza dubbio, non che conveniente, necessario, di costituire in quelle provincie uno speciale servizio idraulico, al quale siano particolarmente addetti quelli ingegneri, i quali per i loro studi e per l'esperienza acquistata, siano più specialmente atti a mantenere e migliorare le condizioni idrauliche delle provincie medesime.

Il servizio degl'impiegati governativi rispetto alle strade ferrate, ora che lo Stato non ha più ferrovie proprie, si riduce ad una sorveglianza sull'operato delle società concessionarie, e quindi è d'indole essenzialmente diversa da quella degli altri servizi speciali, nei quali i lavori che si eseguiscono si fanno direttamente nell'interesse e per conto dello Stato. Sono quindi necessarie alcune speciali disposizioni per regolare questo ramo di servizio, del quale importa innanzi tutto chiaramente definire lo scopo e l'estensione. Nell'articolo 25 si propone perciò di stabilire che la sorveglianza tecnica degli uffiziali del Genio civile sulle vie ferrate debba estendersi tanto alla loro costruzione, che al loro mantenimento. Sono queste attribuzioni già di per sè molto estese, e per il regolare esercizio delle quali è più direttamente necessario quel corredo di cognizioni teoriche e pratiche, che devono possedersi dagli ingegneri di acque e strade.

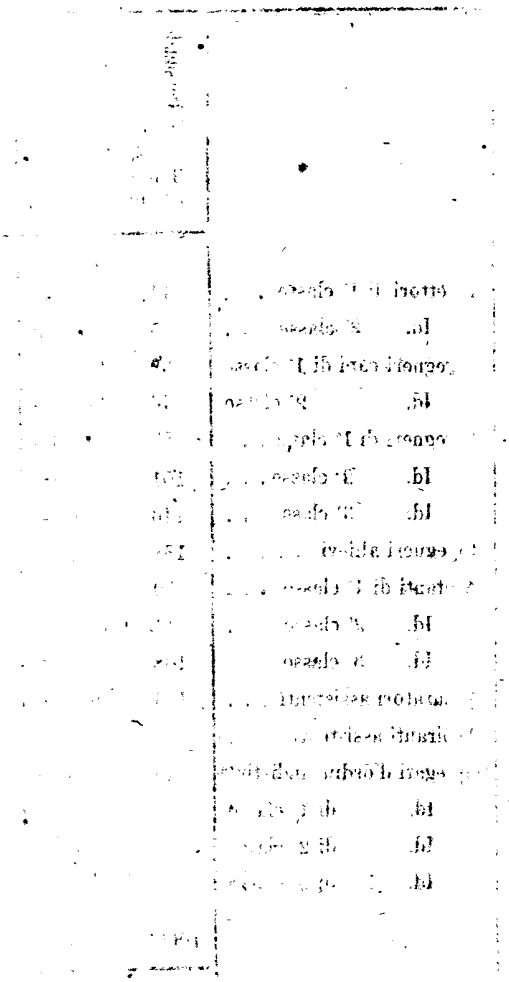
Quanto alla sorveglianza della locomozione, del movimento, di ciò che propriamente costituisce l'esercizio delle ferrovie, ne sono anche ora incaricati ingegneri e meccanici, i quali non fanno parte del Genio civile: onde è sembrato conveniente di lasciare che questo ramo di sorveglianza, il quale richiede cognizioni specialissime, e che può utilmente associarsi alla vigilanza amministrativa, che il Governo deve esercitare sulle ferrovie nell'interesse della pubblica finanza, sia mantenuto distinto dalla sorveglianza sulla regolare esecuzione e sul buon mantenimento di quelle opere, che costituiscono il corpo stradale. Si è poi per questi come per gli altri uffizi del Genio stabilito che la sede dei commissariati tecnici sia stabilita per decreti reali, essendo evidente che col procedere delle opere di costruzione, coll'estendersi delle linee in esercizio può essere necessario variare la re-

sidenza di questi uffizi di sorveglianza. Nell'articolo 26 si è voluto prevedere il caso che più linee prossime e di poca estensione siano concesse a diverse società, e far sì che la loro sorveglianza possa venir affidata al medesimo commissariato: mentre poi l'articolo 27 ha per oggetto di stabilire una perfetta uniformità di trattamento fra gli uffiziali del Genio civile addetti ai vari servizi speciali e quelli che attendono al servizio generale.

Negli articoli seguenti relativi alla direzione superiore del servizio, sono quasi testualmente riprodotte le corrispondenti disposizioni della legge 20 novembre 1859, salvochè al Consiglio superiore è restituita la sua antica denominazione di Congresso permanente, è resa obbligatoria, anzichè facoltativa, la sua divisione in sezioni, ed è in modo più chiaro e più preciso determinata la sua composizione.

L'articolo 35 dispone che il Corpo del Genio civile debba essere costituito in conformità del ruolo normale unito alla presente legge, e secondo il quale il personale superiore e subalterno viene ad essere in totalità composto di 605 impiegati dei vari gradi e classi, ed i loro stipendi vengono ad importare complessivamente una spesa annua di lire 1,284,000.

Il prospetto seguente, nel quale sono posti a confronto col nuovo ruolo, lo stato del personale del Genio civile e l'importare degli stipendi secondo il decreto reale 25 luglio 1861, secondo quello del 15 ottobre 1865, e dopo il passaggio alle provincie di una parte di questo personale, mostra come sia stato progressivamente ridotto il numero normale degli uffiziali del Genio civile, e quindi diminuita la relativa spesa, e pone in chiaro come il ruolo, che ora si propone, dia luogo ad ulteriori riduzioni nel personale attualmente al servizio dello Stato, e ad una diminuzione di spesa di lire 312,000.



Quadro comparativo del personale e degli stipendi del Genio civile secondo le varie disposizioni normali relative a questo Corpo dal 1861 *in poi.*

	Personale	Stipendi	Personale	Stipendi	Personale	Stipendi	Personale	Stipendi
	Secondo il decreto reale 25 luglio 1861		Secondo il decreto reale 15 ottobre 1865		Secondo il decreto reale 15 ottobre 1865 e dedotto il personale passato al servizio delle provincie		secondo il ruolo proposto	al personale secondo il ruolo proposto
Ispettori di 1ª classe . . .	19	133,000	12	84,000	12	84,000	8	72,000
Id. 2ª classe . . .	25	150,000	20	120,000	20	120,000	12	84,000
Ingegneri capi di 1ª classe	39	195,000	40	200,000	34	170,000	20	100,000
Id. 2ª classe	46	184,000	50	200,000	31	124,000	25	100,000
Ingegneri di 1ª classe . . .	80	256,000	80	256,000	52	166,400	40	128,000
Id. 2ª classe . . .	101	282,800	100	280,000	68	190,400	50	140,000
Id. 3ª classe . . .	146	350,400	150	360,000	114	273,600	70	168,000
Ingegneri allievi	138	95,000	100	100,000	69	69,000	60	60,000
Aiutanti di 1ª classe . . .	59	129,800	50	110,000	39	85,800	30	66,000
Id. 2ª classe . . .	81	129,600	80	128,000	56	89,600	45	81,000
Id. 3ª classe . . .	108	151,200	100	140.000	70	98,000	60	84,000
Misuratori assistenti . . .	159	190,800	180	216,000	56	67,200	90	108,000
Aspiranti assistenti	»	»	»	»	»	»	30	»
Impiegati d'ordine indistintᵉ	65	65,000	80	80,000	58	58,000	»	»
Id. di 1ª classe	»	»	»	»	»	»	15	27,000
Id. di 2ª classe	»	»	»	»	»	»	20	30,000
Id. di 3ª classe	»	»	»	»	»	»	30	26,000
	1066	2,312,600	1042	2,274,000	679	1,596,000	605	1,284,000

Queste riduzioni sono state spinte fino all'estremo limite, al quale era possibile portarle senza disorganizzare il servizio, senza andare incontro al pericolo, che per mancanza di personale, sia ritardata, o malamente sorvegliata l'esecuzione di tante grandi e necessarie opere pubbliche, che spetta tuttora al Governo fare eseguire nelle varie parti del regno, e che hanno una diretta e potente influenza sull'incremento della prosperità materiale delle popolazioni.

È d'uopo poi finalmente osservare che trovandosi compreso in questo ruolo anche il personale che dovrebbe comporre i commissariati tecnici di sorveglianza sulla costruzione e l'esercizio delle vie ferrate, ne consegue che la spesa effettiva, che il Governo dovrà secondo questo nuovo ruolo sostenere per il corpo del Genio civile, verrà ad essere compensata da una gran parte delle somme, che si versano nelle casse dello Stato dalle società concessionarie per spese di sorveglianza alle vie ferrate: poichè mentre ora una gran parte del personale addetto esclusivamente a questa sorveglianza viene pagato sopra un fondo apposito e distinto da quello assegnato per il pagamento degli stipendi ed indennità agli altri uffiziali del Genio civile, questo fondo dovrà quind'innanzi supplire soltanto al pagamento di quella più ristretta parte del personale incaricato della sorveglianza e del sindacato all'esercizio delle strade ferrate, che non potrà essere somministrata dal corpo prementovato.

Confrontando il numero degli uffiziali del Genio portato da questo nuovo ruolo con quello del personale in servizio al 1° gennaio 1866, si vede che sebbene alcuni altri di essi possano ancora passare al servizio delle provincie e dei consorzi idraulici, a forma della legge, ed in aumento a quelli compresi nel decreto reale 16 dicembre 1865, pur tuttavia per ridurre il personale nei vari gradi e classi al numero stabilito dal ruolo normale, sarà forza collocarne non pochi in riposo o in disponibilità. Ai primi sarebbero naturalmente applicate le disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni. Ma quanto agli altri, forse in maggior numero, il riferente non ha creduto potersi dispensare dal proporvi a loro riguardo qualche disposizione eccezionale, che temperi il rigore della legge 11 ottobre 1863 sulle disponibilità ed aspettative. Secondo questa legge, la disponibilità non potrebbe durare più di due anni, tempo che non può essere sufficiente per ricollocarli in servizio attivo, anche uniformandosi strettamente al disposto dell'articolo 16 della suddetta legge, riprodotto nell'articolo 38 del presente progetto, e secondo il quale la metà dei posti vacanti sarà conferita agli ufficiali in disponibilità. Collocandosi a riposo tutti quelli che a forma della legge vi hanno diritto, negli anni successivi le vacanze che si verificheranno saranno assai poche, nè

sarebbe possibile e conveniente stabilire che non si faccia alcuna promozione, finchè vi siano ufficiali del Genio civile in disponibilità.

Considerando perciò come il collocamento in disponibilità di quest'impiegati sia motivato da una straordinaria riforma nel sistema di amministrazione delle opere pubbliche,ed avuto riguardo alle circostanze sovraccennate, è sembrato allo scrivente che l'applicazione pura e semplice della legge generale sulle disponibilità equivarrebbe, decorsi due anni, per non pochi di essi ad una assoluta esclusione dal pubblico servizio, senza alcun assegnamento, senza alcun compenso per i lodevoli e straordinari servigi che il corpo del Genio è stato chiamato a prestare specialmente in questi ultimi anni, in cui le opere pubbliche hanno preso nelle varie parti del regno un così ampio sviluppo. Per usare verso questi benemeriti impiegati, che sarebbero colpiti dalla proposta riduzione del corpo, tutti quei riguardi che consiglia l'equità e che sono conciliabili colle nostre condizioni finanziarie, lo scrivente ha stimato dovervi proporre che agli ufficiali del Genio, che rimarrebbero in eccedenza al nuovo ruolo normale, sia lasciata l'alternativa o di rimanere in disponibilità, finchè non vi sia luogo a ricollocarli in servizio attivo o di essere dispensati interamente dal servizio, ricevendo in questo caso per una sola volta una somma corrispondente a due annate di stipendio.

Questo provvedimento eccezionale, che è analogo a quello temporariamente sanzionato dall'articolo 16 della legge 11 ottobre 1863, numero 1500, potrà essere accolto con favore da quelli ingegneri i quali abbiano fiducia d'impiegare utilmente l'opera loro in imprese di lavori, o in servizio dei privati, e ai quali potrà tornar gradito di trovarsi così sciolti da ogni vincolo d'impiego; nè la sua adozione arrecherebbe un sensibile aggravio alla finanza dello Stato, a carico della quale starebbe così un minor numero d'impiegati in disponibilità.

Nè vi parrà, o signori, certamente meno necessaria la disposizione dell'articolo 37, colla quale sarebbero ritenuti come dimissionari quelli uffiziali del Genio civile, che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia, i quali entro il termine di un mese dalla promulgazione della legge non abbiano chiesto di essere riammessi

in servizio attivo. Sono infatti assai numerosi gli uffiziali del Genio civile, che si trovano in aspettativa senza stipendio, la maggior parte per attendere al servizio di private società: e siccome alcune delle disposizioni colle quali questi impiegati sono stati collocati in disponibilità sono anteriori alla legge 11 ottobre 1863 o vi si trova espressa la facoltà di passare al servizio di privata società, così può nascere il dubbio se a tali aspettative sia applicabile il disposto dell'articolo 3 della citata legge; e quindi giova che sia in questa occasione tolta ogni dubbiezza su tal proposito, e definita nettamente la posizione di questi impiegati, abilitandoli a domandare la loro riammissione in servizio, e considerandoli come dimissionari, ove non presentino tale istanza nel tempo prefisso.

Gli articoli 39 e 40 non sono che la riproduzione d'indispensabili prescrizioni di disciplina, contenute nella legge del 20 novembre 1859, e finalmente nell'articolo 41 è contenuta l'altra pure indispensabile dichiarazione che sono abrogate tutte le disposizioni di leggi o di regolamenti anteriori, in quanto potessero trovarsi in opposizione a quelle della nuova legge.

Tali sono, o signori, in brevi parole le principali ragioni delle proposte, che il riferente ha l'onore di sottomettere alla vostra approvazione per il definitivo ordinamento del corpo reale del Genio civile, e che egli si augura, siano per riportarla, siccome quelle che si trovano informate al principio di porre questo ordinamento in armonia coll'attuale legislazione amministrativa e di realizzare ogni possibile risparmio di spesa per questo corpo, senza nuocere al buon andamento del servizio, e senza offendere, per quanto è possibile, gl'interessi dei benemeriti ed abili impiegati che compongono il corpo medesimo.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

CAPO I. — *Classificazione del personale.*

Art. 1.

Il Corpo reale del Genio civile è istituito per attendere, sotto la dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, all'esercizio delle attribuzioni, che relativamente alle opere pubbliche sono dalla legge affidate al Ministero medesimo.

Art. 2.

Il personale del Genio civile si distingue in personale superiore e in personale subalterno.

Fanno parte del personale superiore:

Ispettori di prima classe
Ispettori di seconda classe
Ingegneri capi di prima classe
Idem di seconda
Ingegneri di prima classe
Idem di seconda
Idem di terza
Allievi ingegneri.

Formano il personale subalterno:

Aiutanti di prima classe
Idem di seconda
Idem di terza
Misuratori assistenti
Aspiranti misuratori assistenti
Impiegati d'ordine di prima classe
Idem di seconda
Idem di terza.

Non fanno parte del Corpo gli assistenti straordinari chiamati a prestare temporario servizio, ed i custodi e sottocustodi dei fiumi arginati e dei canali.

Art. 3.

Gli stipendi assegnati a ciascuna categoria di uffiziali sono regolati nella seguente misura:

Ispettori di prima classe	L.	9,000
Idem di seconda	»	7,000
Ingegneri capi di prima classe	»	5,000
Idem di seconda	»	4,000

Ingegneri di prima classe	L.	3,200
Idem di seconda	»	2,800
Idem di terza	»	2,400
Aiutanti di prima classe	»	2,200
Idem di seconda	»	1,800
Idem di terza	»	1,400
Misuratori assistenti	»	1,200
Impiegati d'ordine di prima classe	»	1,800
Idem di seconda	»	1,500
Idem di terza	»	1,200

Agli allievi ingegneri viene accordato un assegno di annue lire 1500, quando dopo tre anni di servizio non siano stati promossi ad ingegneri di terza classe.

Gli assistenti straordinari sono pagati sui fondi delle opere cui vengono temporaneamente addetti, ed i custodi e sottocustodi dei fiumi e canali sui fondi assegnati per le relative spese di ordinaria manutenzione.

Art. 4.

Oltre allo stipendio, è accordato a tutti indistintamente gli ufficiali del Genio civile, per ogni gita fuori della ordinaria loro residenza, un'indennità giornaliera e di viaggio, a seconda delle disposizioni di apposito regolamento approvato per decreto reale.

Art. 5.

A quelli degli uffiziali stessi, che sono posti a capo di qualche uffizio permanente, è assegnata per le spese di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali occupati per il medesimo, una somma fissa determinata al principio di ogni anno dal Ministero e proporzionata alla maggiore o minore importanza dei servizi che ne dipendono.

Art. 6.

I locali per gli uffizi permanenti sono, colla rispettiva mobilia, provveduti e mantenuti dall'amministrazione, dalla quale vengono altresì soddisfatti i salari degl'inservienti addetti ai medesimi.

Art. 7.

Per gli uffizi distaccati o temporanei, che nell'interesse del servizio convenga stabilire, il Ministero determina l'indennità fissa da corrispondersi sia per pigione, che per spese di cancelleria od altro, all'uffiziale che ne è posto a capo.

Art. 8.

All'uffiziale sia dell'ordine superiore che subalterno al quale venga affidata una destinazione temporanea, che lo trattenga lontano dalla sede dell'uffizio centrale al quale è addetto, più del tempo per cui a norma del relativo regolamento si faccia luogo al conseguimento d'una giornaliera indennità, è accordata una congrua

indennità fissa, determinata volta per volta dal Ministero, e pagata o coi fondi dell'opera che ha resa necessaria la delegazione, oppure con quelli assegnati alle spese di allestimento dei progetti.

Capo II. — *Nomine e promozioni.*

Art. 9.

Le nomine di tutto il personale del Genio civile sono fatte per decreto reale.

L'ammissione però ad allievo ingegnere e ad aspirante misuratore assistente ha luogo per decreto ministeriale.

Art. 10.

Hanno luogo per decreto reale tutte indistintamente le promozioni; nè queste possono essere conferite che nell'ordine progressivo di grado e di classe del ruolo organico del Corpo.

Le promozioni ai gradi d'ispettore e d'ingegnere capo sono fatte esclusivamente a scelta. Tutte le altre sia da grado a grado, che da classe a classe, tanto nel personale superiore che nel subalterno, si accordano per metà al merito, e per metà all'anzianità.

Art. 11.

Nessuno degli uffiziali provveduti di nomina per decreto reale può essere promosso al grado superiore, se non dopo almeno cinque anni di servizio attivo nel grado inferiore.

Art. 12.

Agli uffiziali di prima classe, a qualunque grado appartengano, dopo dieci anni di servizio prestato nella classe medesima, è accordato un aumento del decimo del loro stipendio.

I dieci anni di servizio si computano a tale effetto dall'ultimo aumento di stipendio conseguito, sia per promozione, sia per nuove organiche disposizioni avvenute.

Art. 13.

Sopra dieci promozioni al grado d'ingegnere di terza classe, una potrà essere conferita agli aiutanti di prima classe, i quali contino almeno dieci anni di servizio nella qualità di aiutanti.

Art. 14.

Gli allievi ingegneri sono scelti in seguito ad esami di concorso fra gl'ingegneri laureati, i quali abbiano conseguito il diploma finale in una delle scuole di applicazione del regno, ordinate a forma della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione e che non abbiano oltrepassata l'età di 27 anni.

Art. 15.

Non sono ammessi al posto di aspiranti misuratori-assistenti se non coloro, che non avendo ancora raggiunta l'età di 25 anni, uniscano alla qualità di misuratore patentato, un tirocinio di pratica di due anni almeno, consumato presso un ingegnere civile o un architetto estranei al corpo.

Art. 16.

Per essere ammessi al posto d'impiegato d'ordine di terza classe, bisogna far prova d'avere compiuti con successo i tre primi anni di studi ginnasiali o il corso tecnico inferiore, e dar saggio di distinta abilità nella calligrafia, e nel disegno lineare o topografico.

Art. 17.

Gl'impiegati d'ordine possono concorrere ai posti di classe corrispondente nell'amministrazione centrale, quando diano prova d'idoneità, nei modi prescritti nei regolamenti dell'amministrazione medesima.

Capo III. — *Ordinamento del servizio.*

Art. 18.

Il servizio del Genio civile si divide in servizio generale ed in servizio speciale.

Art. 19.

Il simultaneo disimpegno di tutte o della maggior parte delle attribuzioni affidate al Corpo costituisce il servizio generale.

Art. 20.

Servizio speciale è quello che è limitato al disimpegno d'una sola di dette attribuzioni. Sono tali:

a) il servizio idraulico;

b) il servizio dei fabbricati civili e demaniali;

c) il servizio dei porti, spiaggie e fari;

d) il servizio dei commissariati tecnici per le strade ferrate.

Art. 21.

Per il servizio generale è istituito per tutto il regno un determinato numero di uffizi centrali, ognuno dei quali è di regola incaricato del servizio di due o più provincie, e diretto da un ingegnere capo di prima o di seconda classe, nella di cui dipendenza è posto un competente numero di uffiziali, tanto dell'ordine superiore, che del subalterno. Le attribuzioni di questi uffizi centrali, possono, per eccezione giustificata da speciali circostanze di luoghi e di servizio, essere circoscritte entro i limiti d'una sola provincia.

Art. 22.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, possono essere stabiliti per decreto reale degli uffizi sus-

sidiari permanenti o temporanei, i quali nella dipendenza dell'uffizio centrale attendono al disimpegno di una determinata parte del servizio generale al medesimo affidato.

Art. 23.

Per ciascheduno dei servizi speciali sono stabilite apposite direzioni, ordinate a forma degli uffizi per il servizio generale, e sussidiate, ove d'uopo, da uffizi staccati, a seconda delle esigenze del servizio.

A capo di queste direzioni possono essere posti degli ispettori, coll'obbligo della residenza nella località scelta a sede delle medesime.

Art. 24.

Il numero degli uffizi centrali per il servizio generale e delle direzioni per i servizi speciali, le località in cui devono aver sede e le rispettive delimitazioni di territorio sono fissate con appositi decreti reali.

Art. 25.

Presso ciascuna società concessionaria di strade ferrate è stabilito un commissariato tecnico di sorveglianza alla costruzione e al mantenimento di dette strade.

Ogni commissariato si compone di un ispettore o di un ingegnere capo che ne ha la direzione, e di quel competente numero di personale superiore e subalterno del Genio civile, che l'importanza del commissariato può richiedere. La sede di ciascun commissariato è fissata nel decreto reale, che ne regola la composizione.

Art. 26.

Presso la stessa società non può essere istituito più di un commissariato tecnico; ma allo stesso commissariato può essere affidata la sorveglianza alla costruzione ed al mantenimento di più linee concesse a società diverse.

Art. 27.

Gli uffiziali di qualunque ordine o grado, addetti a qualunque dei servizi speciali, godono tanto per lo stipendio, che per le indennità d'ufficio o di gite, dello stesso trattamento che viene rispettivamente accordato per il servizio generale del Genio civile.

Capo IV. — *Direzione superiore del servizio.*

Art. 28.

Il Ministero dei lavori pubblici dà tutte le disposizioni occorrenti al regolare andamento dei vari servizi, ordina l'esecuzione dei lavori approvati negli annui bilanci, amministra i fondi per essi stanziati, prende e promuove tutti i provvedimenti necessari all'adempimento delle attribuzioni che gli sono dalle leggi conferite.

Art. 29.

È stabilito presso il Ministero un Congresso permanente dei lavori pubblici, il quale dà voto sui progetti e sugli affari, che sono dalle leggi e dal Ministero deferiti al di lui esame.

Art. 30.

Il Congresso permanente delibera, o collettivamente, o diviso in sezioni, secondo la diversa natura ed importanza degli affari, sui quali è chiamato a dar parere.

Art. 31.

Il Congresso permanente è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, e ne sono esclusivamente membri tutti gl'ispettori di prima e di seconda classe indistintamente.

A vice-presidente del Congresso è nominato ogni anno per decreto reale uno degl'ispettori di prima classe, e fra i medesimi sono scelti annualmente, per decreto ministeriale, i presidenti delle sezioni.

La distribuzione degl'ispettori nelle diverse sezioni è fatta ad ogni nuovo anno con decreto ministeriale.

Art. 32.

Un regolamento approvato con decreto reale stabilisce le norme per la composizione e per l'esercizio delle attribuzioni del Congresso permanente e delle sezioni.

Art. 33.

È segretario del Congresso permanente un ingegnere capo del Genio civile; il quale nel disimpegno delle proprie funzioni viene sussidiato da quel numero d'ingegneri ordinari e di uffiziali del personale subalterno, che le esigenze del servizio possono rendere indispensabile.

Art. 34.

L'alta sorveglianza dei vari servizi affidati al Genio civile e la superiore ispezione degli uffizi perciò stabiliti, sono dal Ministero esercitate per mezzo d'ispettori, membri del Consiglio permanente, a ciò espressamente designati con decreto ministeriale. Sono a tale scopo formati dei circoli d'ispezione, comprendenti ciascuno, o tutte le direzioni relative ad ognuno dei servizi speciali, oppure un determinato numero di uffizi centrali per il servizio generale.

Il numero e la circoscrizione dei circoli, i tempi, i modi e le norme relative a questo servizio d'ispezione sono determinati da apposito regolamento approvato con decreto reale.

Capo V. — *Ruolo del personale e disposizioni transitorie e diverse.*

Art. 35.

Il ruolo normale del personale superiore e subalterno del Genio civile, e gli assegnamenti ai diversi componenti il medesimo sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 36.

Degli uffiziali che fanno attualmente parte del Corpo, i quali, anche dopo la costituzione degli uffizi tecnici per il servizio provinciale, risultassero in eccedenza al numero fissato dal sopradetto ruolo normale, saranno collocati a riposo tutti coloro nei quali si riscontrino le condizioni a ciò volute dalla legge: e, per quanto agli altri, essi verranno, a loro elezione, o collocati in disponibilità, o definitivamente dispensati dal servizio mediante la corresponsione ai medesimi, per una volta tanto, di un'indennità pari all'ammontare di due annate del loro relativo stipendio.

Per gli effetti della presente disposizione è derogato al disposto dall'articolo 3 della legge 11 ottobre 1863, n° 1500, sulle disponibilità ed aspettative.

Art. 37.

Quelli degli uffiziali del Genio civile, che alla pubblicazione della presente legge si troveranno in aspettativa per motivi di famiglia, saranno ritenuti per dimissionari, se nel termine d'un mese da quella pubblicazione non faranno istanza al Ministero per essere richiamati al servizio effettivo del Genio civile, e ciò malgrado qualunque autorizzazione od affidamento precedentemente ottenuti.

Art. 38.

Fino a tanto che il numero degli uffiziali del Genio civile o in servizio attivo o in disponibilità non si trovi ridotto per i singoli gradi e per le diverse classi entro i limiti del ruolo normale summentovato, la metà dei posti vacanti sarà conferita agli uffiziali in disponibilità.

Art. 39.

Tutti indistintamente gli uffiziali del Genio civile non possono assumere alcun incarico, nè prendere alcuna ingerenza in servizio di privati, di corpi morali o di società, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 40.

A pena di essere considerato dimissionario, è vietato a qualunque individuo del personale del Genio civile di prendere parte, nell'interesse proprio, a qualsivoglia impresa o concessione di lavori pubblici.

Art. 41.

Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi o di regolamenti anteriori in quanto possano trovarsi in opposizione alla presente legge.

Ruolo organico del personale del Corpo reale del Genio civile, coll'indicazione dei relativi stipendi e della conseguente spesa per il medesimo, a forma della legge 1866.

Ispettori di 1ª classe	N° 8	L. 9,000	L.	72,000
Detti di 2ª »	» 12	» 7,000	»	84,000
Ingegneri capi di 1ª classe .	» 20	» 5,000	»	100,000
Detti di 2ª » .	» 25	» 4,000	»	100,000
Ingegneri ordinari di 1ª classe	» 40	» 3,200	»	128,000
Detti di 2ª »	» 50	» 2,800	»	140,000
Detti di 3ª »	» 70	» 2,400	»	168,000
Ingegneri allievi	» 60	» »	»	60,000
Aiutanti di 1ª classe	» 30	» 2,200	»	66,000
Detti di 2ª »	» 45	» 1,800	»	81,000
Detti di 3ª »	» 60	» 1,400	»	84,000
Assistenti misuratori	» 90	» 1,200	»	108,000
Detti aspiranti volontari	» 30	» »	»	»
Impiegati d'ordine di 1ª classe	» 15	» 1,800	»	27,000
Detti di 2ª »	» 20	» 1,500	»	30,000
Detti di 3ª »	» 30	» 1,200	»	36,000
Totali . . .	N° 605		L.	1,284,000

2 Maggio 1866

Per mancanza di numero la
Commissione non fu eseguita.
Da quelli che sono convenuti fu è
ritenuto il desiderio che non fosse
riconvocata la Commissione prima
del 10 o 12 Maggio

Scalini Comm. del 10 Maggio

Seduta s. e 14 Maggio 353 1

1° uff. Scalori esposto =

2° Cadolini. Comitato Generale = riduzione
spese fisse del Corpo — Disinvolto
fisse per Regionali — aspirazione
facoltà al Ministro. di fabbricare —
uffi. dove non è compiuta
Caserta sulla ferrovia — provvisoria

3° Centoni = mandato di pagare

4° Mariotti = l'art. 366. legge sul Lav. Pubb.
per escuss. solidarietà.
= V. opinioni pro quella del
Sen. s. uff.
1° fiscale compatibilmente con legge
2° sopp. ~~Ufficio~~ Gle e stipendi
per servizio speciale — Gle.
3° proporzione le tabelle speciali del
personale =
= 5. Cons. Gle per cui
p. lav. pubb. riunendo nell'
esp. e Cons — V. Cons. Bonacci
sua proposta emendativa =

5° Le Castagnole asp°

6° ____ Maria –

7° ____ Nerro = 1°. s. restituzione
2°. rapporto colla frazione
3°. ____ d. ricorso – tutti
sud. scorso.
1°. Dissentimento
ma favor. Genio provinciale =
679. imp. pena
608 ore –
Corpo del Genio diversi
ad 1/3 almeno.
beffeno 200

8° ~~Valerio~~ Ferrarese = Sospend. fino ad.
ch. sarà fatta ler. pubb. altra
proposta Analoga sui
ler. pubb. che la Nella
in armonia coll'esposto

rimandamento.

9. — Valerio = Respinge — con invito al Governo per presentare una legge con cui, abolito il compenso del Genio civile, contribuisca alle provincie tutti i lavori pubblici, fornendo ai bisogni speciali con profonde spese — ed alle copiose di cui consiglia sopperire d'ora innanzi per gli avvenire che almeno

Monti = Studi Naz.li, finanze &c: urgentissimo &

Seduta del 15. Maggio.

Presenti.

Ferraris — Valerio — Monti

Cantoni — Scalini.

Scalini 1.° uffizio ~~Rapporto~~

Ad ogni modo in massima —

Amalgamare gli uffizii provinciali, cogli Ammini-
strativi — per economia — perchè la maggior parte
lavoro è quello dei comuni e delle opere pro-
prie degli uffizii tecnici Governativi —

Cantoni — 2.° uffizio — Mandato di fiducia
opportuno fino provvedi — alla sua indole regolare
nel Veneto di Lombardia —

non approva in massima l'emendamento
alla provincia — le Str. Nazl. e varii lavori idraulici —
ogni dunque approvare in massima
la legge — e si unisce all'opinione del Sr
Scalini 2.

Minghetti — si propone di proporre di portare
a 35. anni — il Senato propone di fare eccezione
per la prova.

Valerio — è lungo la discussione sulla
nella prova ed preferisce meno che di tutti il resto
di Stato — malgrado

Cantoni — non crede che si possa dire con sicurezza
discussione il sistema di avanzamento —

Nervo — bisogna partire dal punto di vista
filosofico — cioè dal bisogno di mantenere
l'autonomia delle provincie, anche per altri
riguardi =

Valerio — pone la questione
le provincie debbono restare autonome
agente con persone che dipendono da esse?
Egli non dubita di rispondere
di sì — a questo modo ritiene che la
commissione pronunci —

Scialoja — Egli crede che il Prefetto debba
rispondere del servizio delle prove dei Co=
muni, delle opere pie — Quanto meno si
darebbe al corpo elettorale governativo sarebbe
meglio —

Cantoni — la proposta è già approvata
a che fine votare punto per punto

Varese – fissione il mandato del pro-
affº
Cucchi – desidera fr cominci della
proposta Scaloni – provvedendo per domani
propone
Scaloni – Il servizio provvisorio fra-
comunale affidato ad un uffle tecnico
governativo efficiente. Perciò ogni provvedi-
non è adottato – 1. voto pro
4. a contro
1. astiene –

Scaloni – Per fatta facoltà alla provincia
N affidare il servizio delle opere pro-
ad un funzionario tecnico governativo –
Che propo appropriata debba affidarsi
un uffle tecnico governativo –
non è adottato – 1. voto pro
2. a contro
1. di c/2 –

1944

Progetto di Legge

sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio Civile

Capo 1°

Classificazione del Personale

Art.° 1.

Il Corpo Reale del Genio civile è istituito per attendere, sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici, all'esercizio delle attribuzioni, che relativamente alle opere pubbliche sono dalla Legge affidate al Ministero medesimo.

Art.° 2.

Il personale del Genio civile si distingue in personale superiore e in personale subalterno.

Fanno parte del Personale Superiore:

Ispettori di 1ma Classe
Ispettori di 2a Classe
Ingegneri Capi di 1ma Classe
Idem „ di 2a „

Ingegneri di 1.ma Classe
Idem di 2.a "
Idem di 3.a "
Allievi Ingegneri
Formano il personale subalterno.
Ajutanti di 1.ma Classe
Idem di 2.a "
Idem di 3.a "
Misuratori Assistenti
Aspiranti Misuratori Assistenti
Impiegati d'ordine di 1.ma Classe
Idem di 2.a "
Idem di 3.a "

Non fanno parte del corpo gli assistenti straordinarii, chiamati a prestare temporario servizio, ed i custodi e sotto-custodi dei fiumi arginati e dei canali.

Art.o 3.

Gli stipendj assegnati a ciascuna categoria di Uffizia li sono regolati nella seguente mi sura.

Ispettori di 1ma Classe	£ 9,000.
Idem di 2a "	" 7,000.
Ingegneri Capi di 1a Classe	" 5000.
Idem di 2a "	" 4000.
Ingegneri di 1ma Classe	" 3200.
Idem di 2a "	" 2800.
Idem di 3a "	" 2400.
Ajutanti di 1ma Classe	" 2200.
Idem di 2a "	" 1800.
Idem di 3a "	" 1400.
Misuratori Assistenti	" 1200.
Impiegati d'ordine di 1a Classe	" 1800.
Idem di 2a "	" 1500.
Idem di 3a "	" 1200.

Agli Allievi Ingegneri viene accordato un assegno di annue £ 1500, quando dopo tre anni di servizio non siano stati promossi ad Ingegneri di terza classe.

Gli Assistenti Straordinarii sono pagati sui fondi delle opere, cui vengono temporaneamente addetti, ed i custodi e sotto custodi dei fiumi e canali sui fondi assegnati per le relative spese di ordinaria manutenzione.

Capo 2°.

Nomine e Promozioni

Art.° 9.

Le nomine di tutto il Personale del Genio Civile sono fatte per Decreto Reale.

L'ammissione però ad Allievo Ingegnere e ad Aspirante Misuratore Aggiunto ha luogo per Decreto Ministeriale.

Art.° 10.

Hanno luogo per Decreto Reale tutte indistintamente le promozioni; nè queste possono essere conferite che nell'ordine progressivo di grado e di classe del Ruolo organico del Corpo.

Le promozioni ai gradi d'Ispettore e d'Ingegnere Capo sono fatte esclusivamente a scelta. Tutte le altre sia da grado a grado, che da classe a classe tanto nel personale Superiore che nel subalterno si accordano per metà al merito, e per metà alla anzianità.

Art.° 11.

Nessuno degli Ufficiali provveduti

di nomina per Decreto Reale può essere promosso al grado superiore, se non dopo almeno cinque anni di servizio attivo nel grado inferiore.

Art: 12.

Agli Ufficiali di 1ª classe a qualunque grado appartengano dopo dieci anni di servizio prestato nella classe medesima è accordato un aumento del decimo del loro stipendio.

I dieci anni di servizio si computano a tale effetto dall'ultimo aumento di stipendio conseguito, sia per promozione sia per nuove organiche disposizioni avvenute.

Art: 13.

Sopra dieci promozioni al grado di Ingegnere di 3ª classe, una potrà essere conferita agli Ajutanti di 1ª classe, i quali contino almeno dieci anni di servizio nella qualità di Ajutanti.

Art: 14.

Gli Allievi Ingegneri sono scelti in seguito ad esami di concorso fra gli Ingegneri Laureati, i quali abbiano conseguito

il diploma finale in una delle scuole di ap
plicazione del Regno, ordinate a forma della
Legge 13. Novembre 1859. nella Pubblica Istru
zione che non abbiano oltrepassata l'età di
27. anni.

Art.° 15.

Non sono ammessi al posto di
Aspiranti Misuratori-Assistenti se non co
loro
che non avendo ancora raggiunta l'età
di 25. anni uniscano alla qualità di
Misuratore patentato, un tirocinio di pra
tica di due anni almeno, consumato pres
un Ingegnere civile o un Architetto estra
nei al Corpo.

Art.° 16.

Per essere ammessi al posto di Im
piegato d'ordine di 3.a Classe, bisogna dar
prova d'aver compiuti con successo i tre
primi anni di Studii ginnasiali o il corso
tecnico inferiore, e dar saggio di distinta
abilità nella calligrafia e nel disegno lineare
o topografico.

Art.° 17.

Gli impiegati d'ordine possono co

corrente ai posti di classe corrispondente nella Amministrazione Centrale, quando diano prova d'idoneità, nei modi prescritti nei Regolamenti dell'Amministrazione medesima.

Capo 3.° III
Ordinamento del servizio

Art. 18.

Il servizio del Genio Civile si divide in servizio Generale ed in servizio Speciale.

Art. 19.

Il simultaneo disimpegno di tutte o della maggior parte delle attribuzioni affidate al Corpo costituisce il servizio Generale.

Art. 20.

Servizio speciale è quello che è limitato al disimpegno di una sola di dette attribuzioni. Sono tali:

a) il servizio idraulico

b) il servizio dei fabbricati civili e demaniali

c) il servizio dei porti, spiaggie e fari.

d) il servizio dei Commissariati tecnici per le Strade ferrate.

Art. 21.

Per il servizio generale è istituito per tutto il Regno, un determinato numero di Uffizii Centrali, ognuno dei quali è di regola incaricato del servizio di due o più Provincie e diretto da un Ingegnere Capo di 1.a o di 2.a Classe, nella di cui dipendenza è posto un competente numero di Uffiziali, tanto dell'ordine Superiore, che del Subalterno. Le attribuzioni di questi Uffizii Centrali, possono per eccezione, giustificata da speciali circostanze di luoghi e di servizio, essere circoscritte entro i limiti di una sola provincia.

Art. 22.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, possono essere stabiliti per Decreto Reale degli Uffizii Suppidiarii permanenti o temporanei, i quali nella dipendenza dell'Uffizio Centrale attendano al disimpegno di una determinata parte del servizio generale al medesimo affidato.

Gestai

Art. 23.

Per ciascheduno dei servizii speciali, sono stabilite apposite Direzioni, ordinate a forma degli Uffizi per il servizio generale, e Sussidiate, ove d'uopo, da Uffizii Staccati, a seconda delle esigenze del servizio.

A capo di queste Direzioni possono essere posti degli Ispettori, coll'obbligo della residenza nella località scelta a sede delle medesime.

Art. 24.

Il numero degli Uffizii centrali per il servizio generale, e delle Direzioni per i servizii speciali, la località in cui devono aver sede, e le rispettive delimitazioni di territorio sono fissate con appositi Decreti Reali.

Art. 25.

Presso ciascuna Società concessionaria di Strade ferrate è stabilito un Commissariato tecnico di sorveglianza alla costruzione e al mantenimento di dette Strade.

Ogni Commissariato si compone di un

Ispettore o di un Ingegnere Capo che ne ha la direzione); e di quel competente numero di personale superiore e subalterno del Genio civile, che l'importanza del Commissariato può richiedere. La sede di ciascun Commissariato è fissata nel Decreto Reale, che ne regola la composizione.

Art. 26.

Presso la stessa società non può essere istituito più di un Commissariato tecnico; ma allo stesso Commissariato può essere affidata la sorveglianza alla costruzione ed al mantenimento di più diverse concesse a società diverse.

Art. 27.

Gli Ufficiali di qualunque ordine o grado, addetti a qualunque dei servizi speciali, godono tanto per lo stipendio, che per le indennità d'ufficio o di gite, dello stesso trattamento che viene rispettivamente accordato per il servizio generale del Genio civile.

Capo IV

Direzione Superiore del servizio

Art. 28.

Il Ministero dei Lavori pubblici dà tutte le disposizioni occorrenti al regolare andamento dei varii servizii, ordina l'esecuzione dei lavori approvati negli annui Bilanci, amministra i fondi per essi stanziati, prende e promuove tutti i provvedimenti necessarii all'adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 29.

È stabilito presso il Ministero un Congresso Permanente dei Lavori pubblici, il quale dà voto sui progetti e sugli affari che sono dalle Legge e dal Ministero deferiti al di lui esame.

Art. 30.

Il Congresso Permanente delibera, o collettivamente, o diviso in Sezioni secondo la diversa natura ed importanza degli affari sui quali è chiamato a dar parere.

La distribuzione degli Ispettori nelle diverse Sezioni è fatta ad ogni nuovo anno con Decreto Ministeriale.

Art. 31.

Il Congresso Permanente è presieduto dal Ministro dei Lavori Pubblici, e ne sono effettivamente Membri tutti gli Ispettori di 1ª e di 2ª classe indistintamente.

A Vice-Presidente del Congresso è nominato ogni anno per Decreto R. uno degli Ispettori di 1ª classe: e fra i membri stessi sono scelti annualmente, per Decreto Ministeriale, i Presidenti delle Sezioni.

Art. 32.

Un Regolamento approvato con Decreto R. stabilisce le norme per la composizione e per l'esercizio delle attribuzioni del Congresso Permanente e delle Sezioni.

Art. 33.

È Segretario del Congresso Permanente un Ingegnere capo del Genio Civile, di

quale nel disimpegno delle proprie funzioni viene giudicato da quel numero d'Ingegneri ordinarii e di Uffiziali del personale subalterno, che le esigenze del servizio possono rendere indispensabile.

Art. 34.

L'alta sorveglianza dei varii servizii affidati al Genio civile e la superiore ispezione degli Uffizii perciò stabiliti, sono dal Ministero esercitate per mezzo d'Ispettori, Membri del Consiglio Permanente, a ciò espressamente designati con Decreto Ministeriale. Sono a tale scopo formati dei circoli di Ispezione, comprendenti ciascuno, o tutte le Direzioni relative ad ognuno dei servizii speciali, oppure un determinato numero di Uffizii centrali per il servizio Generale.

Il numero e la circoscrizione dei circoli, i tempi, i modi e le norme relative a questo servizio d'Ispezione sono determinati da apposito Regolamento approvato con Decreto Reale.

Capo 5°

Ruolo del Personale

e Disposizioni transitorie e diverse

Art. 35

Il Ruolo normale del Personale Superiore e Subalterno del Genio Civile, e gli assegnamenti ai diversi componenti il medesimo sono stabiliti in conformità della Tabella annessa alla presente Legge.

Art. 36

Gli Ufficiali attualmente in servizio, i quali anche dopo la completa costituzione degli Uffizii Tecnici per il servizio delle provincie, risultassero in eccedenza al numero stabilito dal ruolo normale predetto, ma avessero le condizioni volute dalla Legge per essere collocati a riposo, saranno, a loro elezione, collocati in disponibilità o dispensati definitivamente dal servizio, mediante la corresponsione ai medesimi per una volta tanto di una indennità pari all'ammontare di due annate del

relativo stipendio e salve le loro ragioni al conseguimento di quella pensione di riposo, o di quell' altro trattamento qualunque, che loro potesse spettare.

Per gli effetti della presente disposizione è derogato al disposto dell'Art.° 3. della Legge 11. Ottobre 1863. N.° 1500. sulle Disponibilità ed Aspettative.

Art.° 37.

Quelli degli Ufficiali del Genio civile, che alla pubblicazione della presente Legge si troveranno in aspettativa per motivi di famiglia, saranno ritenuti per dimissionarii, se nel termine di un mese da quella pubblicazione non faranno istanza al Ministero per essere richiamati al servizio effettivo del Genio civile; e ciò malgrado qualunque autorizzazione od affidamento precedentemente ottenuto.

Art.° 38.

Fino a tanto che il numero degli Ufficiali del Genio civile o in servizio attivo o in disponibilità non

si trovi ridotto per i singoli gradi e per le diverse classi entro i limiti del Ruolo normale prementovato, la metà dei posti vacanti sarà conferita agli Ufficiali in disponibilità.

Art. 39.

Tutti indistintamente gli Ufficiali del Genio civile non possono assumere alcun incarico né prendere alcuna ingerenza in servizio di privati, di Corpi morali o di Società senza una speciale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 40.

Sotto pena di essere considerato come dimissionario, è vietato a qualunque individuo del personale del Genio civile di prendere parte nello interesse proprio a qualsivoglia impresa o concessione di lavori pubblici.

Art. 41.

Sono abrogate tutte le disposizioni

disposizioni di Leggi o di Regolamenti anteriori in quanto possano trovarsi in opposizione alla presente Legge.

309 ruolo

Ruolo Organico

del Personale del Corpo Reale del Genio Civile, coll'indicazione dei relativi Stipendi, della conseguente Spesa per il medesimo, e giusta la Legge 1866.

Ispettori di 1ma Classe	8	9000	72000
Detti di 2da "	12	7000	84000
Ingegneri Capi di 1ma Classe	20	5000	100000
Detti di 2da "	25	4000	100000
Ingegneri Ordinari di 1ma Classe	40	3200	128000
Detti di 2da "	50	2800	140000
Detti di 3za "	70	2400	168000
Ingegneri Allievi	60	"	60000
Ajutanti di 1ma Classe	30	2200	66000
Detti di 2da "	45	1800	81000
Detti di 3za "	60	1400	84000
Assistenti Misuratori	90	1200	108000
Detti Aspiranti Volontarii	30	"	"
Impiegati d'Ordine di 1a Classe	15	1800	27000
Detti di 2da "	20	1500	30000
Detti di 3za "	30	1200	36000
Totali N.o	605	L.e	1,284,000

Progetto di Legge

sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio Civile

Relazione

Signori

La necessità di riformare le disposizioni, dalle quali è retto il servizio del Corpo Reale del Genio Civile, ~~via via sentita da molto tempo~~ ~~ed il Generale Menabrea~~ ~~accennava~~ ~~precedentemente~~ nel progetto di Legge, ch' egli ebbe a presentare il 9. Maggio 1864., per modificare la Legge 20. Novembre 1859. sul servizio delle opere pubbliche, non ommise di proporre importanti modificazioni in quella parte della Legge stessa, che si riferisce all'ordinamento del Genio Civile. Ritardata però per varie circostanze, la discussione di quel progetto, la Commissione parlamentare cui venne affidato l'esame preliminare delle proposte di

Legge per l'unificazione amministrativa del Regno, non giudicò, che mentre stava per variarsi sostanzialmente l'estensione del servizio affidato al Genio Civile, fosse conveniente adottare nuove e definitive disposizioni per l'ordinamento di questo Corpo. Il Luogotenente Ma[illegible] a convenire pienamente in questa opinione, che veniva poscia sanzionata dai poteri dello Stato, col dichiarare nell'Articolo 366. della Legge 20. Marzo 1865. sulle Opere pubbliche 1°, che rimarrebbero per ora in vigore le disposizioni del Titolo VII. della Legge 20. Novembre 1859. N. 3754., in quanto non fossero modificate da disposizioni già emanate o contrarie alla nuova Legge 2°, che al principio del corrente anno 1866. il Governo dovrebbe presentare al Parlamento un progetto di Legge per il definitivo ordinamento del Corpo Reale del Genio Civile e per il ruolo normale del personale.

Soddisfacendo all'obbligo, che ~~si è imposto~~ questo Articolo

di Legge, impone al sottoscritto espressa missione di ~~mi occorre~~ rassegnare alle vostre Savie deliberazioni, Signori, la qui unita proposta di Legge, nella compilazione della quale ~~mi~~ si è studiato di riformare quelle disposizioni attualmente vigenti, che più non si troverebbero in armonia colle attuali condizioni del servizio, quali risultano particolarmente dall'applicazione delle Leggi amministrative de 20. Marzo 1865. e di proporvi altresì tutti quei miglioramenti, che l'esperienza è venuta a suggerire.

Definito nell'Articolo 1° quale sia lo scopo della istituzione del Corpo del Genio Civile, viene quindi nell'Articolo 2° mantenuta la divisione esistente ed indispensabile di questo personale in superiore e subalterno, conservando altresì i gradi, le classi e le denominazioni attuali. La sola differenza fra le disposizioni di questo Articolo e quelle corrispondenti della Legge 1859. sta in questo che si sono considerati come compresi nel Genio Civile gl'Impiegati d'Ordine

che ora se ne trovano esclusi, e c
sano invece di far parte del Co
po i Custodi e Sotto Custodi
dei fiumi e Canali, i quali for
mavano una categoria affatto
distinta del Corpo medesimo.
L'ufficio dei guardiani delle argi
nature e dei Canali è infatti tut
to speciale; il loro servizio è sedent
tario, e non è generalmente tale d
occuparli continuamente, e da non
permettere loro di attendere ad al
tre ingerenze di privato interesse.
Oltre di ciò, secondo le località e
secondo le condizioni idrauliche de
le varie provincie, variano molto
gli obblighi di queste subalterne
agenti dell'Amministrazione, e quin
di sarebbe malagevole ed inopportu
no il determinare per Legge, i
loro stipendj e le loro attribuzioni.
D'altronde assimilandoli così agli
Impiegati governativi, si verrebbe ad
imporre un'onere assai grave allo
Stato per il pagamento delle loro
pensioni, mentre essi adempiono
generalmente un servizio consimi
le a quello dei Capi Cantonieri,

Cantonieri ed altri agenti stradali, i quali non sono riconosciuti come aventi diritto a pensione.

Per queste considerazioni, si è ritenuto che i Custodi e i Sotto custodi non debbano più considerarsi come parte del Corpo del Genio Civile, ed è quindi sembrato razionale che siano, al pari dei Cantonieri, retribuiti sui fondi affetti all'ordinaria manutenzione delle opere cui sono addetti.

Quanto al personale d'Ordine, le sue attuali condizioni reclamavano necessariamente una qualche disposizione, che in miglior modo ne regolasse l'ordinamento. Il numero di questi Impiegati portato dal Ruolo de 25. Luglio 1861. (65) sarebbe risultato affatto insufficiente per supplire alle esigenze del servizio in tutto il Regno, se non ve ne fossero stati poco meno che altrettanti nelle provincie dell'Emilia delle Marche e dell'Umbria, i quali, con denominazioni molto diverse, prestavano e prestano tuttora i loro servigi presso gli Uffizj

del Genio Civile di quelle Provincie, con stipendj molto varj, ma quasi tutti superiori alla cifra di Lire Mille, fissata dalla Legge 20. Novembre 1859., per gl'impiegati d'Ordine. Questo limitatissimo stipendio, senza possibilità di successivi aumenti è senza dubbio alcuno troppo scarso, sopra tutto dopo che per ragioni di convenienza facili a comprendersi, sono state molto ridotte le competenze, che questi Impiegati solevano percepire per diritti di copia, di contratti, progetti, disegni &.

Da un altro lato poi, non potrebbe più a lungo protrarsi la normale condizione, in cui trovasi il personale d'ordine nelle provincie già Pontificie, e l'attuale disparità di trattamento fra impiegati, che prestano il medesimo servizio.

Ho creduto dunque di adempiere ad un atto di giustizia verso questi Impiegati, che pure prestano allo Stato laboriosi ed utili servigj, proponendo di migliorare le loro condizioni, e di aprire loro la via a progressivi

avanzamento, col dividerle in tre classi alle quali siano rispettivamente assegnati stipendi di £ 1200. 1500. e 1800.. Nel rialzare così le condizioni di questo personale, si è ritenuto però necessario imporre delle prove speciali d'istruzione e di idoneità per coloro che aspirano ad esservi compresi; e poichè si richiedono in essi cognizioni più estese e requisiti più rigorosi, si è pure stimato conveniente di considerarli come aggregati al Genio Civile e di (Artt. 16) abilitarli altresì a passare nell'Amministrazione Centrale dei Lavori pubblici, quando abbiano date convenienti prove di attitudine a ciò (Artt. 17.)

Oltre a queste modificazioni nel trattamento degli Impiegati d'Ordine, alcune altre variazioni sono state pure introdotte nella scala degli stipendj (Artt. 3) ed in primo luogo fu stimato dover proporre che lo stipendio degli Ispettori di 1.ª Classe sia portato da £ 7000 a 9000. e quello

degli Ispettori di 2ª da £ 6000. a 7000.. L'importanza dell'Uffizio degli Ispettori, al quale non si perviene se non dopo molti anni di laboriosi e distinti servigi, basterebbe a giustificare la convenienza di questo aumento, per il quale pochi un numero assai ristretto d'Ingegneri, chiamati molte volte a pronunziarsi sui più gravi interessi dello Stato, arriverebbero, al termine della loro carriera a conseguire quello Stipendio di cui godono i Consiglieri di Stato, quelli della Corte dei Conti, della Corte di Cassazione, e i Maggiori Generali, e non pochi Funzionari dell'ordine Giudiziario e amministrativo.

Nonostante l'equità di questa misura, potrebbe a prima vista parere strano che in un tempo di strettezze finanziarie e quando l'Amministrazione cui ha l'onore di appartenere si studia d'introdurre le più rigorose economie in ogni ramo di pubblico servizio, si venga invece a proporre un aumento negli Stipendj dei Funzionarj

più elevati del Genio Civile. È un fatto però che l'insufficienza degli assegnamenti stabiliti dalla Legge del 1859. per gl'Ispettori del Genio Civile venne bentosto riconosciuta: laonde si studiò di supplirvi, senza alterare i ruoli organici coll'assegnare agli Ispettori per spese d'Ufficio, per sorveglianza alle ferrovie e per altre ingerenze straordinarie, delle indennità annue, che in sostanza altro non erano che supplementi allo stipendio. Ora per osservanza a quella uniformità di trattamento per tutti gli Impiegati della medesima classe, che deve essere una delle basi di ogni normale e stabile ordinamento dei pubblici servizi, devono farsi cessare queste speciali indennità, delle quali godevano gl'Ispettori, e che non potendo a tutti essere concesse in egual misura, hanno altresì potuto talvolta dare origine a reclami e ad accuse di parzialità.

Colle queste indennità, ragion voleva che gl'Ispettori ne

fossero compensate con un qualche aumento nei loro stipendj, dal quale però non deriva alcun maggiore aggravio alla pubblica Finanza; poichè, sia per la riduzione nel numero degli Ispettori, sia per la soppressione delle indennità accessorie viene anzi a ridursi sensibilmente la spesa annua, che ora importano gli assegni spettanti a questi Funzionarj, di cui d'altronde le attribuzioni non sono state per niente ristrette dalle nuove Leggi Amministrative.

Finalmente non ultima delle considerazioni, che m'inducono a proporvi questo aumento negli stipendj degli Ispettori, si è pur quella di offrire agli Ingegneri governativi una carriera più ampia, e meglio retribuita nei gradi superiori: poichè, sebbene io riconosca pienamente l'abnegazione e l'amore al servizio di cui danno continue prove gli Ufficiali Superiori del Genio Civile, pure è un fatto che i loro assegni attuali sono tanto inferiori a quelli, che

6 D 346

sono corrisposte dalle private Società, che il desiderio di procurarsi lucri più larghi, e meglio proporzionati alla loro capacità, potrebbe prevalere a questi sentimenti, ed indurre molti fra i più abili ufficiali del Corpo ad abbandonare il servizio del Governo.

Le altre modificazioni negli stipendj attuali consistono nell'aumento da £ 1000. a £ 1500. dell'assegno dovuto agli Allievi Ingegneri dopo 3. Anni di servizio, quando non siano stati promossi ad Ingegneri di 3.ª Classe, ed in una più razionale distribuzione degli stipendj nelle tre Classi di Ajutanti, mediante un leggiero beneficio a favore di quelli della 3.ª Classe.

L'esperienza ha poi dimostrato, che le indennità stabilite dall'Art.° 333. della Legge 20. Novembre 1859. non sono ben proporzionate, nè per tutti i gradi, nè per tutte le parti del Regno.

Se nei luoghi molto popolati, nei quali i mezzi di comunicazione

sono facili e a buon prezzo, queste indennità riescono sufficienti, in quelli di scarsa popolazione, ove sono rari i mezzi di trasporto, esse spesso non bastano a compensare gli Ufficiali del Genio delle spese vive, che devono incontrare per le gite di servizio. Da ciò nasce, secondo le diverse destinazioni degli Ingegneri una ineguaglianza di trattamento, che si farebbe sparire quando, come si propone all'Art. 4., venga stabilito che queste indennità, anzichè essere fissate per Legge, siano determinate da un Regolamento approvato per Decreto Reale, e nel quale si potrà aver riguardo alle varie condizioni, in cui sotto questo rapporto, e a seconda dei tempi, si trovino le diverse parti del Regno.

Allorchè per la delegazione di un Ufficiale del Genio, per gli studj o per la direzione di una qualche opera deve prolungarsi per non breve tempo, si è riconosciuto molto più conveniente, sotto molti

rapporti, di assegnargli una indennità mensile, in luogo di corrispondergli quelle giornaliere stabilite dal suddetto Articolo 333.: ossiche la disposizione contenuta nell'Artº 8. non farebbe che regolarizzare e sanzionare una pratica già in uso, e riconosciuta in molti casi indispensabile.

Nulla

Nelle disposizioni relative alle nomine e promozioni, poche variazioni sono state introdotte, essendosi soltanto meglio precisata la condizione generale contenuta nell'Artº 334. della Legge 20. Novembre 1859., il quale stabiliva che le nomine e promozioni avrebbero luogo per Decreto Reale in ragione di merito avuto riguardo all'anzianità, espressione questa che lasciarebbe aperto un largo campo all'arbitrio; mentre ora verrebbe dichiarato (Artº 10) che le promozioni da un grado ad un altro, al pari del passaggio da una classe all'altra del medesimo grado, avranno luogo per metà a scelta e per metà a norma d'anzianità, dichia-

rando però che le promozioni ai gradi d'Ingegnere Capo e d'Ispettore si faranno esclusivamente a scelta. Questa eccezione vi parrà senza dubbio pienamente giustificata, ove si rifletta all'importanza delle loro funzioni, alla grave responsabilità che vi è unita, e quindi alla necessità di non chiamare a questi gradi se non quelli Ingegneri i quali, per capacità, per esperienza, per attitudine pratica siano atti a disimpegnare lodevolmente queste più elevate e più difficili funzioni.

Come un compenso per altro a questa restrizione d'avanzamento per gl'Ingegneri Capi e gli Ingegneri ordinari di 1ª classe, ed avuto riguardo altresì alla limitazione che dall'Art.° 13.° è pure stabilita per il passaggio degli Ajutanti di 1ª Classe al grado d'Ingegneri di 3ª, si è giudicato equo introdurre una disposizione, che ha il suo riscontro in altre simili per impiegati di diversi rami di servizio, e secondo

la quale (Art.° 12.) agli Ufficiali di 1.ª Classe a qualunque grado appartenga, dopo 10. anni di servizio prestato nella medesima classe, sarebbe accordato un' aumento del decimo del loro stipendio.

Le condizioni di ammissione degli Ingegneri Allievi e degli Aspiranti Misuratori Assistenti sono poco diverse da quelle della Legge del 1859., essendosi soltanto richiesto di più che i primi non abbiano oltrepassata l'età di 27. e gli altri quella di 25. anni.

Le varie disposizioni di Legge emanate dopo il 1859. e principalmente quelle della Legge 20. Marzo 1865. rendono invece indispensabili radicali mutazioni in quella parte, che si riferisce all'ordinamento del servizio.

Mantenuta la distinzione del servizio del Genio Civile, in servizio generale ed in servizio speciale (come per ogni riguardo e per la prova dell'esperienza riuscita conveniente) è egli possibile, conservare per il primo di questi servizi nelle presenti fue

condizioni, il sistema stabilito dal-
la Legge del 1859. (Art.° 348), e
secondo il quale un Ufficio Centrale
dovrebbe ritiedere in ciascun Capo-
luogo di Provincia? È questa una
questione fondamentale, di cui ho
ho dovuto particolarmente preoccuparmi e
sulla quale perciò ~~debbo~~ ho necessario,
o Signori, richiamare particolarmente
la vostra attenzione.

Avanti la Legge 20. Marzo
1865., il servizio delle pubbliche stra-
de affidato agli Ufficiali del Genio
Civile si estendeva non solo a tutte
quelle che in tutta l'estensione del
Regno si trovavano classificate come
Nazionali, ma comprendeva altresì,
nelle Provincie Toscane e nelle mera-
dionali, il servizio delle Strade Pro-
vinciali, e quindi si applicava in com-
plesso ad uno sviluppo di circa
20 mila chilometri di strada, aperte
al carreggio, anche facendo astrazione
dai tronchi in costruzione, o in pro-
getto. Ora per effetto della Legge 20.
Marzo 1865. non solo sono state man-
que istituite uffizi appositi per i
lavori provinciali, ma si è proceduto

ad una nuova classificazione delle Strade Nazionali, la quale ha avuto per effetto di ridurre da 13500 a 7,669 Chilometri la lunghezza di queste Strade, che trovansi aperte al carreggio.

Ridotto a tali proporzioni il Servizio Stradale, che è parte principalissima del Servizio generale, come si potrebbe conservare per questo Servizio in ciascuna Provincia un Ufficio del Genio Civile? In alcune non esiste più un solo Chilometro di Strade Nazionali; in altre se ne riscontrano soltanto pochi e brevi tronchi; nè le altre ingerenze affidate al Genio Civile potrebbero esser tali da occupare utilmente quel numero d'Impiegati, che pure occorrerebbe comprendere in un Ufficio retto da un Ingegnere Capo, o per lo meno da un Ingegnere di 1.a Classe. Sarebbe contrario ad ogni ben intesa economia, sarebbe nocivo alla considerazione stessa del Corpo il lasciar sussistere degli Uffizii, di cui gl'Impiegati si troverebbero una gran parte dell'Anno inoperosi, soltanto per attenersi alla condizione di far corrispon-

dere le divisioni del servizio del Genio Civile, a quelle dell'Amministrazione governativa nelle Provincie.

Si riduca pure quanto si crede il numero del personale addetto a ciascun Ufficio; ma conservandone uno per Provincia, sarebbe pur sempre necessario comporlo di un ~~tanto o maggiore~~ discreto numero d'Impiegati dei diversi gradi, ~~numero che nella maggior~~ per la maggior parte delle Provincie riuscirebbe superante alle reali esigenze del servizio. Variato il Sistema di pubblica Amministrazione delle opere pubbliche, sul quale era basata la massima di avere in ciascuna Provincia un Ufficio pel Servizio Generale, una tale disposizione deve assolutamente abbandonarsi, siccome quella che non ha più la sua ragione di essere, e che perciò anzichè utile tornerebbe nociva al pubblico servizio.

Ritenuto dunque non più ammissibile il Sistema attuale, potrebbe egli adottarsi l'altro ~~suggerito da alcuni~~ da taluni vagheggiato di affidare il servizio governativo agli Uffizii tecnici provinciale? Sorge la questione

in questi termini si è quasi risolver
la: poichè si verrebbe a disfare l'ope
ra delle ultime Leggi Amministrati
ve, le quali hanno voluto rendere in
dipendenti le Amministrazioni delle
Provincie da quella dello Stato, e
creare poscia per il servizio tecnico
Provinciale Uffizii speciali distinti
ed indipendenti dagli Uffizii Go
vernativi. Ora se a questi Uffizii
tecnici Provinciali si affidasse an
che il servizio governativo, si riprodur
rebbe in ordine inverso e con molto
più gravi inconvenienti, il sistema
che ora è stato abbandonato, si por
rebbe il Governo nella strana condi
zione di valersi d'impiegati non
dipendenti dalla sua autorità, si
creerebbero frequenti occasioni di con
flitti e di questioni per ragioni
di competenza, per il reparto delle
spese di personale e per mille al
tre difficoltà che sorgerebbero quan
do in un medesimo Uffizio gli Uf
fiziali tecnici Provinciali dovessero
attendere gli uni al servizio Governa
tivo, gli altri al servizio Provinciale.
Ancora se tutti questi imbarazzi,

che in definitiva si risolverebbero in ritardi e in pregiudizio al regolare andamento del pubblico servizio, se tosto dispensare il Governo dall'avere Ingegneri proprj, vi sarebbe una apparenza di ragione a favore di tale sistema, che avrebbe almeno il vantaggio di far sussistere un solo personale tecnico.

Ma non si potrebbe nemmeno pensare ad attribuire ad Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni provinciali, i vari servizi speciali, di cui la responsabilità è attribuita dalla legge al Governo, nei quali lo Stato ha un interesse esclusivo o per lo meno preponderante, che talvolta si estendono al territorio di molte Provincie, e per i quali si richiede una specialità di cognizioni e di esperienza, una continuità di lavori e di vigilanza, che sarebbe impossibile ottenere da Impiegati provinciali, i quali naturalmente sarebbero portati a dar sempre la prevalenza a quei servizj, che direttamente interessano l'Amministrazione delle loro Provincie.

Esclusa dunque la possibilità che il Governo sia disposto con tale sistema dall'avere impiegati proprj per i servizj speciali, a che gioverebbe il confondere il servizio generale del Genio Civile, con quello delle Provincie, se non ad incontrare tutte le difficoltà e gli inconvenienti, che abbiamo dianzi accennati, senza conseguire alcun corrispondente vantaggio? Non ammettendo nemmeno questo sistema siccome praticamente ineseguibile e contrario alla nostra Legislazione amministrativa, conviene appigliarsi necessariamente al partito di affidare ad un solo Ufizio, salvo qualche rara eccezione, il servizio Generale di due o più Provincie.

Si potrebbe forse obiettare a questo sistema, che con esso si viene a fare opera di accentramento, a diminuire l'autorità dei Prefetti sul servizio delle opere pubbliche, ad accrescere il numero delle divisioni di varia indole, che non sono conformi alla ripartizione del Regno in Provincie. Non si viene

~~rispetto~~ a creare alcuna nuova divisione territoria-
le: ma soltanto si riuniscono in un unico Ufficio qu-
le attribuzioni, le quali come trovansi attualmen-
ridotte non potrebbero più utilmente dividersi
uffizi distinti. Questa soppressione di un co-
numero di Uffizi del Genio Civile non conduc-
poi per mente alla conseguenza di accen-
trare nelle mani degli Ingegneri Capi mo-
te di quelle attribuzioni, che ora sono devol-
te ai Prefetti, non occorrendo che siano
alterate le relazioni di servizio attualm-
te esistente fra questi funzionarii, e sol-
tanto un medesimo Ingegnere Capo dovreb-
~~re~~ corrispondere con varii Prefetti, ciò che g-
si verifica per diversi Uffizii speciali, lung-
dar luogo ad alcun inconveniente. L'estensione
attuale delle Ferrovie in esercizio, e quella
sempre maggiore che esse vanno progressivamen-
te acquistando permetterà d'altronde agli
Ufficiali del Genio di trasferirsi in località
anche assai lontane dalla loro residenza
in minor tempo e con minore spesa di ciò
che non occorrerebbe in addietro valendosi d-
strade ordinarie. Nei casi d'urgenza (d'altron-
de sempre rarissimi) potrà quindi essere
provveduto colla richiesta celerità sia per
opera degli Uffizi centrali, sia per mezzo de-
Uffizi distaccati, che verrebbero stabiliti n-

mantenute, ove ne verifichi il bisogno.
In ogni modo poi tutte queste obbiezioni sono di ben lieve importanza in confronto alle gravi difficoltà, e agli inconvenienti cui darebbe luogo l'applicazione degli altri due sistemi che abbiamo qui sopra discussi.

Mi sono perciò pienamente convinto della necessità di questa concentrazione del servizio generale del Genio Civile in un più ristretto numero di Uffizi Centrali, sembrandomi questo il solo sistema col quale si possa ottenere che il servizio proceda regolarmente e speditamente, e che il personale sia tutto utilmente ed operosamente impiegato, e realizzare ad un tempo non indifferenti risparmi di spesa. Ma se [illegible] necessario che sia sanzionato per Legge il principio di riunire diverse provincie nella circoscrizione di un medesimo Uffizio pel servizio generale del Genio Civile, non potrebbe egualmente regolarsi per Legge l'applicazione di questo principio: poichè non è certo conveniente inserire in una legge organica, quale è la presente, quelle disposizioni relative al numero di questi Uffizi, alle località ove essi dovranno avere la loro sede, alle loro delimitazioni territoriali, le quali sono per loro indole essenzialmente mutabili, che possono e devono modificarsi, a seconda delle circostanze, e delle variabili esigenze del servi

zii, e che rientrano perciò nelle competenze del potere esecutivo. Quindi si propone (Art. 24) che a questi varii oggetti si provveda per mezzo di Decreti Reali, tanto per il servizio generale, quanto per i servizii speciali, per i quali è ancor più evidente la necessità di variare la sede e le attribuzioni, a seconda dei bisogni e del progresso delle opere, molte volte straordinarie in corso di studio o di costruzione.

Questi servizii speciali si riducono ora a quattro: cioè il servizio idraulico, e quello dei fabbricati civili e demaniali, dei porti, spiagge e fari, della sorveglianza tecnica sulla costruzione e il mantenimento delle vie ferrate, intendendo che nel servizio idraulico si trovi compreso quello dei canali navigabili, d'irrigazione, appartenenti al demanio, dei bonificamenti dei terreni paludosi, del regolamento dei fiumi ed altri corsi d'acqua, compresi nella 1.ª e 2.ª categoria, in quei territorii nei quali questo servizio abbia un'importanza prevalente. Se si pone mente, che varie delle più importanti e ricche provincie del Regno sono continuamente minacciate dalle piene dei fiumi che le traversano, se si rifletta come la scienza idraulica sia ben lungi dal possedere ancora quelle norme fisse e sicure, che regolano altri rami della scienza delle costruzioni si riconoscerà senza dubbio, non che conveniente, necessario di costituire in queste provincie uno speciale servizio idraulico, al quale siano particolarmente addetti quelli Ing.ri, e quali per i loro studj e per l'esperienza acquistata siano più specialmente atti a mantenere e migliorare le condizioni idrauliche di

di quelle provincie.

Il servizio degl'impiegati governativi rispetto alle Strade ferrate, ora che lo Stato non ha più ferrovie proprie, si riduce ad una sorveglianza sull'operato delle società concessionarie, e quindi è d'indole essenzialmente diversa da quella degli altri servizi speciali, nei quali i lavori che si eseguiscono si fanno direttamente nell'interesse e per conto dello Stato. Sono quindi necessarie alcune speciali disposizioni per regolare questo ramo di servizio, del quale importa innanzi tutto chiaramente definire lo scopo e l'estensione. Nell'Art.° 25, si propone perciò di stabilire che la sorveglianza tecnica degli ufficiali del Genio civile sulle vie ferrate debba estendersi tanto alla loro costruzione, che al loro mantenimento. Sono queste attribuzioni già di per se molto estese, e per il regolare esercizio delle quali è più direttamente necessario quel corredo di cognizioni teoriche e pratiche, che devono possedersi dagli Ing.ri di Acque e Strade.

Quanto alla sorveglianza della locomozione, del movimento, di ciò che propriamente costituisce l'esercizio delle fer-

rovie ne sono anche ora incaricati Ingg.
meccanici, i quali non fanno parte del
Genio Civile: onde è sembrato conveniente
di lasciare che questo ramo di sorveglianza
il quale richiede cognizioni specialissime,
e che può utilmente associarsi alla vigi
lanza amministrativa che il Governo
deve esercitare nelle ferrovie nell'interesse
della pubblica finanza, sia mantenuto
distinto dalla sorveglianza sulla regola
re esecuzione e sul buon mantenimen
to di quelle opere, che costituiscono il
corpo stradale. Si è poi per questi come
per gli altri uffizi del Genio stabilito che
la sede dei Commissariati tecnici sia
stabilita per Decreti Reali, essendo
evidente che col procedere delle opere di
costruzione, coll'estendersi delle linee in
esercizio può essere necessario variare la
residenza di questi uffizi di sorveglian
za. Nell'art. 26. si è voluto preve-
dere il caso che più linee prossime e
di poca estensione siano concesse a di-
verse Società, e far sì che la loro sor-
veglianza possa venir affidata al
medesimo Commissariato, mentre poi

l'Art: 27. ha per oggetto di stabilire una perfetta uniformità di trattamento fra gli ufficiali del Genio civile addetti ai vari servizi speciali e quelli che attendono al servizio generale.

Negli articoli seguenti relativi alla direzione superiore del servizio, sono quasi letteralmente riprodotte le corrispondenti disposizioni della Legge 20. Novembre 1879, salvochè al Consiglio Superiore, è restituita la sua antica denominazione di Congresso Permanente, è resa obbligatoria anzichè facoltativa la sua divisione in Sezioni, ed è in modo più chiaro e più preciso determinata la sua composizione.

L'art: 37. dispone che il corpo del Genio civile debba essere costituito in conformità del Ruolo normale unito alla presente Legge, e secondo il quale il Personale Superiore e subalterno viene ad essere in totalità composto di 605. impiegati dei vari gradi e classi, ed i loro stipendi vengono ad importare complessivamente una spesa annua di £ 1.284,000.

Il prospetto seguente, nel qua
le sono posti a confronto col nuovo Ruolo
lo stato del personale del Genio civile
e l'importare degli stipendi secondo il
Decreto R. 25. Luglio 1861, secondo quello
de 15. Ottobre 1865. e dopo il passaggio
alle provincie di una parte di questo per
sonale, mostra come sia stato progressiva
mente ridotto il numero degli Ufficiali
del Genio civile, e quindi anche la re-
lativa spesa, e pone in chiaro come il
Ruolo, che ora si propone dia luogo ad
ulteriori riduzioni nel personale attualmen
te al servizio dello Stato, e ad una dimi
nuzione di spesa di L 312,000.- Queste
riduzioni sono state spinte fino all'ulti
mo limite, al quale era possibile portarle
senza disorganizzare il servizio, senza an
dare incontro al pericolo che per man-
canza di personale, sia ritardata, o mal
amente sorvegliata l'esecuzione di tan
te grandi e necessarie opere pubbliche,
che spetta tuttora al Governo di fare
seguire nelle varie parti del Regno, e
che hanno una diretta e potente influen
za sull'incremento della prosperità na-

teriale delle popolazioni.

È d'uopo poi finalmente osservare che trovandosi compreso in questo Ruolo anche il personale che dovrebbe comporre i commissariati tecnici di sorveglianza sulla costruzione e l'esercizio delle vie ferrate, ne consegue che la spesa effettiva, che il Governo dovrà secondo questo nuovo Ruolo sostenere per il corpo del Genio civile, verrà ad essere compensata da una gran parte delle somme, che si versano nelle casse dello Stato dalle società concessionarie per spese di sorveglianza alle vie ferrate poichè mentre ora tutto il personale addetto esclusivamente a questa sorveglianza viene pagato sopra un fondo appositi e distinto da quello assegnato per il pagamento degli stipendi ed indennità agli altri uffiziali del Genio civile, ~~ora~~ questo fondo quindi innanzi dovrà supplire soltanto al pagamento ~~del personale assai più effettivo incaricato di sorvegliare l'esercizio delle vie ferrate~~.

Confrontando il numero degli uffiziali del Genio portato da questo nuovo Ruolo con quello del personale in servizio

* di quella richiesta parte del personale incaricato della sorveglianza e del Sindacato all'esercizio delle strade ferrate, che non potrà essere somministrato dal Corpo fin'ora costituito.

al 1. Gennajo 1866. si vede che sebbene alcuni altri di essi possano ancora passare al servizio delle provincie e dei consorzi idraulici, a forma della Legge, ed in aumento a quelli compresi nel Decreto 16. Dicembre 1865, pur tuttavia per ridurre il personale nei varii gradi e classi al numero stabilito dal Ruolo normale, sarà forza collocarne non pochi in riposo o in disponibilità. Ai primi sarebbero naturalmente applicate le disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni. Ma quanto agli altri, forse in maggior numero, il Governo non ha creduto potersi dispensare dal proporvi a loro riguardo qualche disposizione eccezionale, che temperi il rigore della Legge 11. Ottobre 1863. sulle disponibilità ed aspettative. Secondo questa legge, la disponibilità non potrebbe durare più di due anni, tempo che non può essere sufficiente per ricollocarli in pristino attivo, anche uniformandosi strettamente al disposto dell'Art.° 16. della predetta Legge, riprodotto nell'Art.° 38. del presente progetto, e secondo il quale la metà dei posti vacanti sarà conferita

agli ufficiali in disponibilità. Collocandosi a riposo tutti quelli, che a forma della Legge ci hanno diritto, negli anni successivi le vacanze, che si verificheranno saranno assai poche ne sarebbe possibile e conveniente stabilire che non si faccia alcuna promozione, finchè ci siano Ufficiali del Genio civile in disponibilità.

Considerando perciò come il collocamento in disponibilità di questi impiegati sia motivata da una straordinaria riforma nel sistema di amministrazione delle opere pubbliche, ed avuto riguardo alle circostanze sovraccennate, mi è sembrato che l'applicazione pura e semplice della Legge generale sulle disponibilità equivarrebbe, decorsi due anni, per non pochi di essi ad una assoluta esclusione dal pubblico servizio, senza alcun assegnamento, senza alcun compenso per i lodevoli e straordinarii servigi che il corpo del Genio è stato chiamato a prestare specialmente in questi ultimi anni, in cui le opere pubbliche hanno preso nelle varie parti del Regno un così ampio sviluppo.

Per usare verso questi benemeriti impiegati,

che sarebbero colpiti dalla proposta riduzione del corpo, tutte quei riguardi che consiglia l'equità e che sono conciliabili colle nostre condizioni finanziarie, ho stimato dovervi proporre che agli Ufficiali del Genio, che rimarrebbero in eccedenza al nuovo Ruolo normale, sia lasciata l'alternativa o di rimanere in disponibilità, finchè non vi sia luogo a ricollocarli in servizio attivo o di essere dispensati interamente dal servizio, ricevendo in questo caso per una sola volta una somma corrispondente a due annate di stipendio, senza pregiudizio dei diritti, che per i loro anteriori servizi potessero aver acquistati al conseguimento della pensione di riposo o di altro trattamento.

Questo provvedimento eccezionale, che è analogo a quello temporaneamente sanzionato dall'Art.° 16. della Legge 11 Ottobre 1863. N.° 1500, potrà essere accolto con favore da quelli Ing.ri i quali abbiano fiducia d'impiegare utilmente l'opera loro in imprese di lavori, o in servizio dei privati, e ai quali potrà tornar gradito di trovarsi così sciolti da ogni vincolo

d'impiego; nè la sua adozione arrecherebbe un sensibile aggravio alla finanza dello Stato, a carico della quale starebbe così un minor numero d'impiegati in disponibilità.

Nè vi parrà, o Signori, certamente meno necessaria la disposizione dell'Art.° 3°, colla quale sarebbero ritenuti come dimissionari quelli ufficiali del Genio Civile, che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia, i quali entro il termine di un mese dalla promulgazione della Legge non abbiano chiesto di essere riammessi in servizio attivo. Sono infatti assai numerosi gli ufficiali del Genio Civile, che si trovano in aspettativa senza stipendio, la maggior parte per attendere al servizio di private Società: e siccome alcune delle disposizioni, colle quali questi impiegati sono stati collocati in disponibilità sono anteriori alla Legge 11. Ottobre 1863. o vi si trova espressa la facoltà di passare al servizio di privata Società, così può nascere il dubbio se a tali aspettative sia applicabile il disposto dell'Art.° 3. della citata Legge; e quindi giova che sia

in questa occasione tolta ogni dubbiezza su tal proposito, e definitivamente la posizione di questi impiegati, abilitandoli a domandare la loro riammissione in servizio, e considerandoli come dimissionari, ove non presentino tale istanza nel tempo prefisso.

Gli Art.i 39. e 40 altro non sono che la riproduzione d'indispensabili prescrizioni di disciplina, contenute nella Legge dei 20. Novembre 1859. e finalmente nell'Art.o 41. è contenuta l'altra pure indispensabile dichiarazione che sono abrogate tutte le disposizioni di Leggi o di Regolamenti anteriori, in quanto potessero trovarsi in opposizione a quelle della nuova Legge.

Tali sono, o Signori in brevi parole le principali ragioni, delle proposte, che ~~ho~~ l'onore di raccomandare al vostro autorevole suffragio per il definitivo ordinamento del Corpo Reale del Genio Civile, e che egli ~~ho~~ auguro siano per riportare la vostra

1861

Quadro comparativo del Personale e Stipendi del Genio Civile secondo le varie disposizioni relative a questo Corpo dal 1861 in poi

	Personale secondo il Decreto Reale 25. Luglio 1861.	Stipendii secondo il Decreto Reale 25. Luglio 1861.	Personale secondo il Decreto Reale 15. Ottobre 1865.	Stipendii secondo il Decreto Reale 15. Ottobre 1865.	Personale secondo il Decreto Reale 15. Ottobre 1865 e dedotto il personale passato al servizio delle Provincie	Stipendii secondo il Decreto Reale 15. Ottobre 1865 e dedotto il personale passato al servizio delle Provincie	Personale secondo il Ruolo proposto	Stipendii al personale secondo il Ruolo proposto
Ispettori di 1ª Classe	19.	133,000	12.	84,000	12.	84,000	8.	72,000
Id. 2ª id.	25.	150,000	20.	120,000	20.	120,000	12.	84,000
Ingegneri Capi di 1ª Classe	39.	195,000	40.	200,000	34.	170,000	20.	100,000
Id. 2ª id.	46.	184,000	50.	200,000	31.	124,000	25.	100,000
Ingegneri di 1ª Classe	80.	256,000	80.	256,000	52.	166,400	40.	128,000
Id. 2ª id.	101.	282,800	100.	280,000	68.	190,400	50.	140,000
Id. 3ª id.	146.	350,400	150.	360,000	114.	273,600	70.	168,000
Ingegneri Allievi	138.	95,000	100.	100,000	69.	69,000	60.	60,000
Ajutanti di 1ª Classe	59.	129,800	50.	110,000	39.	85,800	30.	66,000
Id. 2ª id.	81.	129,600	80.	128,000	56.	89,600	45.	81,000
Id. 3ª id.	108.	151,200	100.	140,000	70.	98,000	60.	84,000
Misuratori Assistenti	159.	190,800	180.	216,000	56.	67,200	90.	108,000
Aspiranti id. Impiegati d'Ordine (mdst.ti)	65.	65,000	80.	80,000	58.	58,000	30.	-
Id. di 1ª Classe	-	-	-	-	-	-	15.	27,000
Id. 2ª id.	-	-	-	-	-	-	20.	30,000
Id. 3ª id.	-	-	-	-	-	-	30.	36,000
	1066	2312,600	1042	2274,000	679	1596,000	605	1284,000

approvazione, siccome quelle che si trovano informate al principio di porre questo ordinamento in armonia coll'attuale legislazione Annona; e di realizzare ogni possibile risparmio di spesa per questo corpo, senza nuocere al buon andamento del servizio, e senza offendere, per quanto è possibile, gli interessi di benemeriti ed abili impiegati, che compongono il corpo medesimo.

Segue firma

N. 72.

Progetto di Legge presentato dal Ministro dei Lavori pubblici (Jacini)

Riordinamento del Ruolo-Corpo del Genio Civile.

Torinese del 29 Febbrajo 1866.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Sul Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare al Parlamento il progetto di legge per il riordinamento del R. Corpo del Genio civile, ed a sostenerne la discussione.

Dato a Firenze il 18 febbraio 1866.

Vittorio Emanuele

G. Jacini